SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 2004, n. **209.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002. Pag. 4

LEGGE 2 agosto 2004, n. **210.**

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire . . . . Pag. 22

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2004.

Nomina dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero . . . . Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 agosto 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º agosto 2000/2007, 1º agosto 2002/2009 e 1º febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2005. Pag. 28

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Marina di Gaeta - Piccola società cooperativa» a r.l., in Gaeta . . . . Pag. 28

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cicero Confezioni» a r.l., in Formia . . . . . Pag. 29

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Dafne» a r.l., in Terracina . . . . Pag. 29

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Europa» a r.l., in Torre Santa Susanna . . . . Pag. 30

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agritur» a r.l., in Ostuni . . . . Pag. 30

DECRETO 26 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «La Casa», in Lonato . . . . Pag. 31

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini a IGT e dei vini a base spumante, per le regioni Lazio e Veneto . . . . Pag. 31

Ministero delle attività produttive

DECRETO 30 luglio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. «Streglio», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato con il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166. Pag. 32

DECRETO 6 agosto 2004.

Determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica . . . . Pag. 33

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 14 giugno 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 37

DECRETO 12 luglio 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 902/Ric.) . . . . Pag. 39

DECRETO 28 luglio 2004.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68, ad istituire e ad attivare l'indirizzo per mediatori interculturali . . . . Pag. 39

DECRETO 28 luglio 2004.

Conferma del diniego dell'abilitazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38 . . . . Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

DECRETO 30 luglio 2004.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP . . . . Pag. 41

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 19 luglio 2004, n. **3/COA/DG/2004.**

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Nulla osta per la messa in esercizio . . . . Pag. 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: Revoca di decreti di conferimento di onorificenze Ordine «Al Merito della Repubblica italiana». . . . . Pag. 53

Ministero degli affari esteri: Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica del Sudan, del Regno Hascemita di Giordania, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Islamica di Mauritania e dell'Ucraina. . . . . Pag. 53

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 53

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 54

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione . . . Pag. 55

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 55

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comunicato relativo alla circolare 14 maggio 2004, recante: «Divieto di utilizzo delle bombole IMZ» . . . . Pag. 55

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Agenzia del territorio:

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004 . . . . Pag. 56

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004 . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 30 luglio 2004.

Approvazione delle specifiche tecniche per la fornitura dei dati delle polizze assicurative agevolate dei rischi agricoli.

04A08155

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 2004, n. **209.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

AGREEMENT
ON JUDICIAL COOPERATION, RECOGNITION AND EXECUTION OF JUDGEMENTS IN CIVIL MATTERS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT, WISHING TO REGULATE JUDICIAL AND LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS, IN A SPIRIT OF RESPECT FOR THE PRINCIPLES OF SOVEREIGNTY, NATIONAL INDEPENDENCE, EQUALITY OF RIGHTS, NON-INTERFERENCE IN INTERNAL AFFAIRS AND AIMING AT MUTUAL ADVANTAGE, DECIDED TO CONCLUDE THE FOLLOWING AGREEMENT.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE (1)

THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT SHALL BE APPLICABLE TO CIVIL MATTERS, INCLUDING COMMERCIAL, LABOUR AND PERSONAL STATUS.

ARTICLE (2)

1. CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES SHALL ENJOY, ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY, THE SAME JUDICIAL PROTECTION AS THE CITIZENS OF THE OTHER PARTY, WITH RESPECT TO THEIR PERSONAL AND PROPERTY RIGHTS.

2. CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES SHALL ENJOY ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY FREE AND UNHINDERED ACCESS TO JUDICIAL AUTHORITIES UNDER THE SAME CONDITIONS AS THE CITIZENS OF THE OTHER PARTY.

ARTICLE (3)

CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES, WHO APPEAR BEFORE THE JUDICIAL AUTHORITIES OF THE OTHER PARTY MAY NOT BE REQUIRED TO PAY A CAUTION RELATED TO PROCEDURE FEES ONLY ON THE GROUND THAT THEY ARE FOREIGN CITIZENS OR DO NOT HAVE THEIR DOMICILE OR RESIDENCE OR HEADQUARTERS ON THE TERRITORY OF THAT PARTY.

ARTICLE (4)

1. CITIZENS OF EITHER OF THE TWO PARTIES SHALL ENJOY ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY LEGAL ASSISTANCE FREE OF CHARGE AND SHALL BE EXEMPTED FROM FEES AND COURT COSTS UNDER THE SAME CONDITIONS AS THE CITIZENS OF THE OTHER PARTY WITH A VIEW TO THEIR FINANCIAL AND FAMILY STATUS. THE EXEMPTION COMPRISES ALL LITIGATION LEVELS AND THE FORCED EXECUTION OF JUDGEMENTS.

2. THE CERTIFICATE REGARDING THE FINANCIAL AND FAMILY STATUS OF AN APPLICANT SHALL BE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY IN THE CONTRACTING STATE IN WHICH THE APPLICANT HAS HIS DOMICILE OR RESIDENCE ON ITS TERRITORY.

3. THE CERTIFICATE SHALL BE ISSUED BY THE DIPLOMATIC OR CONSULAR REPRESENTATIVE OF HIS STATE, WHO IS TERRITORIALLY COMPETENT IF THE APPLICANT HAS HIS DOMICILE OR RESIDENCE IN A THIRD COUNTRY.

4. IN CASE THE STATE TO WHOM THE APPLICATION FOR EXEMPTION FROM FEES AND COSTS HAS BEEN ADDRESSED NEEDS ADDITIONAL INFORMATION, IT MAY DEMAND IT FROM THE OTHER CONTRACTING STATE TO WHOM THE APPLICANT BELONGS

ARTICLE (5)

THE PROVISIONS APPLIED ON CITIZENS SHALL BE ALSO APPLIED ON LEGAL PERSONS, WHICH HAVE THEIR HEADQUARTERS OR BRANCHES WITH MAIN ACTIVITY, ON THE TERRITORY OF ONE OF THE CONTRACTING PARTIES, AND WHICH WERE ESTABLISHED ACCORDING TO THE LAWS OF THAT PARTY.

ARTICLE (6)

ACCORDING TO THIS AGREEMENT ALL JUDGEMENTS, DOCUMENTS AND TRANSLATIONS, WHETHER ORIGINAL OR CERTIFIED PHOTOCOPIES, ARE EXEMPTED FROM ANY KIND OF AUTHENTICATION.

CHAPTER TWO

JUDICIAL COOPERATION

ARTICLE (7)

ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT, COOPERATION SHALL COMPRISE:

1. SERVING OF PAPERS, EXAMINATION AND HEARING OF LITIGANTS, WITNESSES AND EXPERTS, PRESENTATION OF DOCUMENTS AND EXPERTS REPORTS.

2. EXCHANGE OF LEGISLATIVE INFORMATION RELATED TO THE DISPUTE.

3. EXCHANGE OF COPIES OF CIVIL STATUS DOCUMENTS ISSUED FROM EITHER PARTIES, RELATING TO BIRTHS, MARRIAGE AND DEATHS OF CITIZENS OF THE OTHER PARTY, AS WELL AS COPIES OF ITS ADDITIONS AND MODIFICATIONS. SUCH ACTS SHALL BE FORWARDED FREE OF CHARGE THROUGH DIPLOMATIC CHANNELS WITHIN SIX MONTHS FROM THEIR DRAWING UP OR MODIFICATION.

ARTICLE (8)

THE APPROACHED PARTY MAY REFUSE THE FULFILMENT OF COOPERATION IF IT JEOPARDIZES ITS SOVEREIGNTY, SECURITY OR PUBLIC ORDER.

ARTICLE (9)

THE TWO PARTIES SHALL COMMUNICATE THROUGH THE FOLLOWING CENTRAL AUTHORITIES: -

1. THE MINISTRY OF JUSTICE (SERVICE OF COORDINATING INTERNATIONAL AFFAIRS) IS THE CENTRAL AUTHORITY REPRESENTING THE ITALIAN REPUBLIC.
2. THE MINISTRY OF JUSTICE (INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT) IS THE CENTRAL AUTHORITY REPRESENTING THE STATE OF KUWAIT.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICLE (10)

THE TWO PARTIES WILL USE IN MUTUAL CORRESPONDENCE THEIR NATIVE AND ENGLISH LANGUAGES

ARTICLE (11)

ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT, NEITHER PARTY SHALL BEAR ANY EXPENSES.

HOWEVER, THE APPROACHED PARTY HAS THE RIGHT TO REIMBURSE THE EXPENSES RELATED TO EXPERTS, NON - GOVERNMENTAL TRANSLATORS, AND WITNESSES.

ARTICLE (12)

THE APPLICATION FOR LEGAL ASSISTANCE (LETTERS ROGATORY) SHALL BE MADE IN A WRITTEN FORM AND SHOULD INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION:

1. THE NAME OF THE JUDICIAL AUTHORITY BY WHOM IT IS FORWARDED.

2. THE NAME OF THE JUDICIAL AUTHORITY TO WHOM IT IS FORWARDED, IF POSSIBLE.

3. THE SUBJECT MATTER OF THE APPLICATION.

4. THE NAMES, ADDRESSES AND CITIZENSHIPS OF THE LITIGANT PARTIES OR OF THEIR LEGAL REPRESENTATIVES, OR THE SEAT OF THE LEGAL PERSON.

5. THE IDENTIFICATION AND ADDRESSES OF THE PERSONS TO BE HEARD, AND THE QUESTIONS THAT WILL BE ADDRESSED TO THEM, IF NEEDED.

ARTICLE (13)

1. IN THE FULFILMENT OF A LETTERS ROGATORY AND THE PROCEDURES RELATED THERETO, THE AUTHORITY TO WHOM THE APPLICATION IS ADDRESSED SHALL APPLY ITS NATIONAL PROCEEDING. UPON REQUEST, IN FULFILLING THE LETTERS ROGATORY IT MAY APPLY THE LAW OF THE REQUESTING PARTY, IF THIS IS NOT IN CONTRADICTION WITH THE LAW OF THE APPROACHED PARTY.

2. THE ROGATORY LETTERS MUST BE EXECUTED AS SOON AS POSSIBLE.

3. UPON REQUEST THE APPROACHED AUTHORITY SHALL NOTIFY IN REASONABLE TIME THE REQUESTING AUTHORITY ABOUT THE PLACE AND TIME OF THE FULFILMENT OF THE ROGATORY LETTERS.

4. WHEN THE ROGATORY LETTERS CANNOT BE FULFILLED, THE APPROACHED AUTHORITY SHALL NOTIFY THE REQUESTING AUTHORITY ABOUT THIS, INDICATING THE REASONS FOR THE NON - FULFILMENT AND SHALL RETURN THE ATTACHED DOCUMENTS.

   IN CASE OF REFUSAL IT SHALL NOTIFY IT ABOUT THE REASONS FOR THAT REFUSAL AND RETURN THE ATTACHED DOCUMENTS.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICLE (14)

BOTH PARTIES MAY SERVE SUMMONS AND JUDICIAL PAPERS TO THEIR OWN CITIZENS ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY THROUGH THEIR DIPLOMATIC OR CONSULAR REPRESENTATIVES. IF THEY AGREE TO ACCEPT THEM AND IF SUCH ACT DOES NOT CONTRADICT WITH THE LAWS OF THAT COUNTRY.

ARTICLE (15)

1. EVERY PERSON, ACCORDING TO THIS AGREEMENT, WHO HAS BEEN SUMMONED TO APPEAR ON THE TERRITORY OF THE REQUESTING STATE TO ATTEND IN FRONT OF ITS JUDICIAL AUTHORITIES, CANNOT - REGARDLESS OF HIS CITIZENSHIP – BE ARRESTED, DETAINED OR COMPELLED TO SERVE A PUNISHMENT ON THE TERRITORY OF THAT PARTY, FOR A CRIME WHICH IS THE OBJECT OF THE CASE, FOR WHICH HE WAS SUMMONED, FOR ANOTHER CRIME COMMITTED PRIOR TO HIS LEAVING THE TERRITORY OF THAT PARTY, OR FOR HIS TESTIMONY IN THE CASE FOR WHICH HE WAS SUMMONED.

2. THE IMMUNITY UNDER PARAGRAPH (1) SHALL BE TERMINATED IF THAT PERSON DOES NOT LEAVE THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY WITHIN SEVEN DAYS STARTING FROM THE DATE ON WHICH THE COMPETENT AUTHORITY NOTIFIES HIM THAT HIS PRESENCE IS NO LONGER NECESSARY. THIS PERIOD SHALL NOT INCLUDE THE TIME DURING WHICH THAT PERSON WAS UNABLE TO LEAVE THE TERRITORY OF THE REQUESTING PARTY FOR REASONS BEYOND HIS CONTROL.

CHAPTER THREE

RECOGNITION AND EXECUTION OF COURT JUDGEMENTS

ARTICLE (16)

EACH PARTY SHALL BE OBLIGED TO RECOGNIZE AND ALLOW ON ITS TERRITORY THE EXECUTION OF COURT JUDGEMENTS AND AUTHENTICATED INSTRUMENTS ISSUED ON THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY, IN THE FOLLOWING CASES.

1. FINAL COURT JUDGEMENTS IN CIVIL, COMMERCIAL, LABOUR AND PERSONAL STATUS CASES, "RES-JUDICATA" WHICH CAN BE FORCIBLY EXECUTED, AS WELL AS CONCILIATION AGREEMENTS ENDING DISPUTES IN SUCH CASES, AND APPROVED BY THE COURT.

2. FINAL AND EXECUTABLE SENTENCES ISSUED BY PENAL COURTS, IN THEIR PART REFERRING TO REMEDIES OR RETURN OF SEIZED OBJECTS.

3. AUTHENTICATED INSTRUMENTS WHICH CAN BE EXECUTED BY FORCE.

ARTICLE (17)

JUDGEMENTS AND AUTHENTICATED INSTRUMENTS REFERRED TO IN ARTICLE (16) OF THIS AGREEMENT SHALL BE RECOGNIZED AND THEIR EXECUTION ALLOWED. ONLY IF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE SATISFIED:

1. THEY ARE PERMITTED TO BE FORCIBLY EXECUTED. ACCORDING TO THE LAWS OF THE COUNTRY THAT HAVE ISSUED THEM.

2. THE PERSON AGAINST WHOM THE JUDGEMENT WAS ISSUED, WHO DID NOT APPEAR IN THE TRIAL, WAS PROPERLY SUMMONED ACCORDING TO THE LAWS OF THE REQUESTING PARTY IN WHICH THE JUDGEMENT WAS ISSUED AND IN CASE OF PARTIAL OR TOTAL LEGAL INCAPACITY TO ACT, HE WAS DULY REPRESENTED.

3. NO JUDGEMENT WAS ISSUED BY A COURT OF THE PARTY OF WHICH RECOGNITION AND EXECUTION IS REQUESTED BETWEEN THE SAME PARTIES. ON THE SAME GROUND AND FOR THE SAME CLAIM.

4. THERE SHOULD BE NO PENDING CASE BEFORE THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE PARTY OF WHICH RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT IS REQUESTED BETWEEN THE SAME PARTIES. ON THE SAME GROUND AND FOR THE SAME CLAIM.

5. THE RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT SHALL NOT VIOLATE BASIC PRINCIPLES OF THE LAWS. SOVEREIGNTY. SECURITY AND PUBLIC ORDER OF THE APPROACHED PARTY.

ARTICLE (18)

THE JUDICIAL AUTHORITY DECIDING THE APPLICATION FOR RECOGNITION OF JUDGEMENTS AND ALLOWANCE OF THEIR EXECUTION SHALL LIMIT ITSELF TO CHECK WHETHER THE CONDITIONS INDICATED IN THIS AGREEMENT HAVE BEEN FULFILLED. AND THE DECISION OF EXECUTION SHALL BE ISSUED BY THE COMPETENT JUDICIAL AUTHORITY OF THE PARTY ON WHOSE TERRITORY THE RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT OR THE AUTHENTICATED INSTRUMENT SHALL BE ALLOWED.

ARTICLE (19)

THE APPLICATION FOR THE RECOGNITION AND EXECUTION OF JUDGEMENTS MUST BE ACCOMPANIED BY:

1. AN ORIGINAL COPY OF THE COURT JUDGEMENT. A COURT CERTIFIED CONCILIATION AGREEMENT OR AUTHENTICATED INSTRUMENT OR A CERTIFIED COPY THEREOF.
2. CERTIFICATE THAT THE JUDGEMENT OR THE CONCILIATION AGREEMENT IS DECISIVE AND FORCIBLY EXECUTABLE. UNLESS INFERRED FROM THE TEXT OF THE JUDGEMENT ITSELF. AS FOR AUTHENTICATED INSTRUMENT. IT MUST BE ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE INDICATING THAT IT IS FORCIBLY EXECUTABLE.
3. A CERTIFICATE THAT THE PARTY AGAINST WHOM THE JUDGEMENT WAS RENDERED IN DEFAULT. WAS SUMMONED AND GIVEN SUFFICIENT TIME TO ATTEND THE CASE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF THE PARTY ON WHOSE TERRITORY THE JUDGEMENT WAS ISSUED AND IN CASE OF PARTIAL OR TOTAL LEGAL INCAPACITY TO ACT. THAT HE WAS DULY REPRESENTED.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICLE (20)

THE AWARDS OF ARBITRATORS SHALL BE SANCTIONED AND EXECUTED IF THE FOLLOWING CONDITIONS ARE MET:

1. TO BE BASED ON A WRITTEN AGREEMENT, ACCORDING TO WHICH THE PARTIES HAVE ACCEPTED TO BE SUBJECT TO THE JURISDICTION OF THE ARBITRATORS WITH THE OBJECT OF THE SETTLEMENT OF A CERTAIN DISPUTE OR FUTURE DISPUTES THAT MAY BE AROUSED BY A PARTICULAR LEGAL RELATION.
2. THE AWARD SHALL COVER A SUBJECT, THAT MAY BE ARBITRATED IN ACCORDANCE TO THE LAWS OF THE COUNTRY TO WHICH THE SANCTION OR EXECUTION IS REQUIRED. THE AWARD SHALL NOT VIOLATE THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OR THE PRINCIPLES OF PUBLIC ORDER IN THIS COUNTRY.
3. A COPY OF THE AWARD, ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT JUDICIAL POWER, IS SELF-EXECUTING.

ARTICLE (21)

THE APPLICATION FOR THE RECOGNITION AND EXECUTION OF THE JUDGEMENT, CONCILIATION AGREEMENT, OR AUTHENTICATED INSTRUMENT, SHALL BE PRESENTED THROUGH THE CENTRAL AUTHORITY INDICATED IN ARTICLE (9), TO THE CENTRAL AUTHORITY OF THE OTHER PARTY.

CHAPTER FOUR

FINAL PROVISIONS

ARTICLE (22)

ALL DISPUTES ARISING FROM THE MISINTERPRETATION OR APPLICATION OF THE PROVISIONS OF THIS AGREEMENT WILL BE SOLVED THROUGH DIPLOMATIC CHANNELS.

ARTICLE (23)

THE TWO PARTIES SHALL TAKE THE NECESSARY MEASURES TO PUT THIS AGREEMENT INTO EXECUTION.

ARTICLE (24)

THE MINISTRIES OF JUSTICE IN BOTH PARTIES SHALL REGULARLY EXCHANGE THE APPLICABLE JUDICIAL AND LEGAL LITERATURES, PUBLICATIONS, RESEARCHES AND LEGISLATIONS. THEY SHALL ALSO EXCHANGE INFORMATION AND EXPERTISE RELATED TO THEIR JUDICIAL SYSTEM. MOREOVER THEY SHALL ORGANIZE VISITS BETWEEN THEIR JUDICIAL STAFF FOR THE PURPOSE OF INTRODUCING THEIR JUDICIAL SYSTEMS, AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE AND THE EXPERIENCES IN THE FIELD OF JUDICIAL INSTITUTES AT EACH OF THE TWO PARTIES.

ARTICLE (25)

EACH CONTRACTING STATE SHALL NOTIFY TO THE OTHER THE COMPLETION OF ITS CONSTITUTIONAL PROCEDURES FOR THE ENTRY INTO FORCE OF THIS AGREEMENT.

THIS AGREEMENT SHALL ENTER INTO FORCE ON THE DATE OF RECEIPT OF THE LATTER OF THESE NOTIFICATIONS AND ITS PROVISIONS SHALL THEREUPON HAVE EFFECT IN BOTH CONTRACTING STATES. IT SHALL REMAIN EFFECTIVE UNTIL THE EXPIRY OF SIX MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH ANY OF THE TWO CONTRACTING PARTIES NOTIFIES THE OTHER IN WRITING OF ITS DESIRE TO TERMINATE THE AGREEMENT.
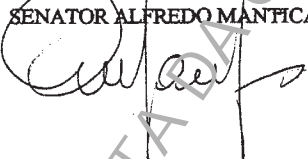
IN WITNESS WHEREOF, THE UNDERSIGNED REPRESENTATIVES, BEING DULY AUTHORIZED THERETO BY THEIR RESPECTIVE GOVERNMENTS, HAVE SIGNED THE PRESENT AGREEMENT.

DONE IN KUWAIT ON THE ELEVENTH DAY OF DECEMBER TWO THOUSAND AND TWO IN TWO ORIGINAL COPIES IN ITALIAN, ARABIC AND ENGLISH ALL TEXTS BEING EQUALLY AUTHENTIC.

IN CASE OF ANY DIVERGENCE OF INTERPRETATION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

THE UNDERSECRETARY OF STATE
FOR FOREIGN AFFAIRS
SENATOR ALFREDO MANTICA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE STATE OF KUWAIT

UNDERSECRETARY
MINISTRY OF JUSTICE
MESHARI SAAD AL-MUTIRY

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO
SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT, DESIDEROSI DI DISCIPLINARE L'ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, NELLO SPIRITO DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SOVRANITÀ, DI INDIPENDENZA NAZIONALE, DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI, DI NON INTERFERENZA NEGLI AFFARI INTERNI E AI FINI DI UN RECIPROCO VANTAGGIO, HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO (1)

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO SONO APPLICABILI ALLE MATERIE CIVILI COMPRESE QUELLE COMMERCIALI. DEL LAVORO E DELLO STATO CIVILE.

ARTICOLO (2)

1. I CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI GODONO. NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE. DELLA STESSA TUTELA GIUDIZIARIA RISERVATA AI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE. NEL RISPETTO DEI LORO DIRITTI PERSONALI E DELLA PROPRIETÀ.

2. I CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI GODONO. NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE. DI ACCESSO LIBERO E SENZA OSTACOLI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE. ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE.

ARTICOLO (3)

AI CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI CHE SI PRESENTANO DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DELL'ALTRA PARTE. NON PUÒ ESSERE RICHIESTO DI PAGARE UNA CAUZIONE RELATIVA ALLE SPESE PROCESSUALI UNICAMENTE A MOTIVO DEL FATTO CHE ESSI SONO CITTADINI STRANIERI O CHE NON HANNO IL LORO DOMICILIO. LA LORO RESIDENZA O LA LORO SEDE NEL TERRITORIO DI DETTA PARTE.

ARTICOLO (4)

1. I CITTADINI DI ENTRAMBE LE PARTI GODONO. NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE. DEL GRATUITO PATROCINIO E SONO ESENTATI DA ONORARI E SPESE GIUDIZIARIE ALLE STESSE CONDIZIONI DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE TENUTO CONTO DELLE LORO CONDIZIONI PERSONALI E FINANZIARIE. L'ESENZIONE SI ESTENDE AD OGNI GRADO DEL GIUDIZIO ED ALL'ESECUZIONE FORZATA DELLE SENTENZE.

2. IL CERTIFICATO RELATIVO ALLE CONDIZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI DI UN RICHIEDENTE DEVE ESSERE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO IL RICHIEDENTE HA IL DOMICILIO O LA RESIDENZA.

3. IL CERTIFICATO È RILASCIATO DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE DELLO STATO DI APPARTENENZA CHE È TERRITORIALMENTE COMPETENTE QUALORA IL RICHIEDENTE ABBIA IL SUO DOMICILIO O LA RESIDENZA IN UN TERZO STATO.

4. NEL CASO IN CUI LO STATO AL QUALE È INOLTRATA L'ISTANZA DI ESENZIONE DA ONORARI E SPESE NECESSITI DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI. ESSO PUÒ RICHIEDERLE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE ALLA QUALE L'ISTANTE APPARTIENE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO (5)

LE DISPOSIZIONI APPLICATE ALLE PERSONE FISICHE SI APPLICANO ANCHE ALLE PERSONE GIURIDICHE CHE HANNO LA PROPRIA SEDE PRINCIPALE O LE LORO FILIALI CON ATTIVITÀ PRINCIPALE NEL TERRITORIO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI E CHE SONO STATE COSTITUITE CONFORMEMENTE ALLE LEGGI DI DETTA PARTE.

ARTICOLO (6)

AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO TUTTE LE DECISIONI, I DOCUMENTI E LE TRADUZIONI, SIA IN ORIGINALE CHE IN COPIE CONFORMI, SONO ESENTI DA QUALSIASI FORMA DI AUTENTICAZIONE.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

ARTICOLO (7)

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO, LA COOPERAZIONE COMPRENDE:

1. LA NOTIFICA DEGLI ATTI, L'ESAME E L'AUDIZIONE DELLE PARTI, DEI TESTIMONI E DEI PERITI, NONCHÉ LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI E DI RELAZIONI PERITALI;

2. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NORMATIVE RELATIVE ALLA CONTROVERSIA;

3. LO SCAMBIO DI COPIE DI DOCUMENTI DELLO STATO CIVILE, EMESSI DA ENTRAMBE LE PARTI, RIGUARDANTI LE NASCITE, IL MATRIMONIO ED I DECESSI DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE, NONCHÉ COPIE DI LORO INTEGRAZIONI E MODIFICHE. TALI ATTI SONO TRASMESSI GRATUITAMENTE TRAMITE I CANALI DIPLOMATICI ENTRO SEI MESI DALLA LORO STESURA O MODIFICA.

ARTICOLO (8)

LA PARTE RICHIESTA PUÒ RIFIUTARE L'ADEMPIMENTO DELLA COOPERAZIONE QUALORA CIÒ MINACCI LA PROPRIA SOVRANITÀ, LA SICUREZZA O L'ORDINE PUBBLICO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO (9)

ENTRAMBE LE PARTI COMUNICANO PER IL TRAMITE DELLE SEGUENTI AUTORITÀ CENTRALI:

1. IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (SERVIZIO COORDINAMENTO AFFARI INTERNAZIONALI) È L'AUTORITÀ CENTRALE RAPPRESENTANTE LA REPUBBLICA ITALIANA.
2. IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (DIPARTIMENTO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI) È L'AUTORITÀ CENTRALE RAPPRESENTANTE LO STATO DEL KUWAIT.

ARTICOLO (10)

ENTRAMBE LE PARTI UTILIZZANO NELLA RECIPROCA CORRISPONDENZA LE LORO LINGUE MADRI E L'INGLESE.

ARTICOLO (11)

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO, NESSUNA DELLE PARTI SOSTIENE ALCUNA SPESA.

TUTTAVIA, LA PARTE RICHIESTA HA IL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO PER LE SPESE RELATIVE AGLI ESPERTI, AI TRADUTTORI NON GOVERNATIVI ED AI TESTIMONI.

ARTICOLO (12)

L'ISTANZA PER L'ASSISTENZA LEGALE (COMMISSIONI ROGATORIE) È FATTA IN FORMA SCRITTA E CONTIENE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

1. IL NOME DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DALLA QUALE È INOLTRATA;
2. IL NOME DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ALLA QUALE ESSA È INOLTRATA, SE POSSIBILE;
3. L'OGGETTO DELL'ISTANZA;
4. I NOMI, GLI INDIRIZZI E LE CITTADINANZE DELLE PARTI O DEI LORO RAPPRESENTANTI LEGALI, OPPURE LA SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA;
5. L'IDENTITÀ E GLI INDIRIZZI DELLE PERSONE CHE DEVONO ESSERE ASCOLTATE E LE DOMANDE CHE SARANNO LORO RIVOLTE, SE NECESSARIO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO (13)

1. NELL'ADEMPIMENTO DI UNA COMMISSIONE ROGATORIA E DELLE PROCEDURE AD ESSA CONNESSE, L'AUTORITÀ RICHIESTA APPLICA IL PROPRIO PROCEDIMENTO NAZIONALE. NELL'ADEMPIMENTO DELLA COMMISSIONE ROGATORIA, ESSA APPLICA SU RICHIESTA LA LEGGE DELLA PARTE RICHIEDENTE, SE CIÒ NON CONTRASTA CON LA LEGGE DELLA PARTE RICHIESTA.

2. LA ROGATORIA DEVE ESSERE ESEGUITA AL PIÙ PRESTO POSSIBILE.

3. SU RICHIESTA, L'AUTORITÀ RICHIESTA NOTIFICA IN TEMPI RAGIONEVOLI ALL'AUTORITÀ RICHIEDENTE IL LUOGO E LA DATA DELLA ROGATORIA.

4. QUALORA LA COMMISSIONE ROGATORIA NON POSSA ESSERE EFFETTUATA, L'AUTORITÀ RICHIESTA LO COMUNICHERÀ ALL'AUTORITÀ RICHIEDENTE, INDICANDO LE MOTIVAZIONI DELLA MANCATA EFFETTUAZIONE E RESTITUIRÀ LA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA.

   IN CASO DI RIFIUTO ESSA NE COMUNICHERÀ LE MOTIVAZIONI E RESTITUIRÀ LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.

ARTICOLO (14)

ENTRAMBE LE PARTI POSSONO NOTIFICARE CITAZIONI ED ATTI GIUDIZIARI AI LORO CITTADINI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE TRAMITE I LORO RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI O CONSOLARI, SE ESSI LI ACCETTANO E SE TALE ATTO NON CONTRASTA CON LE LEGGI DI DETTO PAESE.

ARTICOLO (15)

1. AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, NESSUNA PERSONA, QUALUNQUE SIA LA SUA NAZIONALITÀ, CHE È STATA CITATA A COMPARIRE NEL TERRITORIO DELLO STATO RICHIEDENTE DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, PUÒ ESSERE FERMATA, IMPRIGIONATA O OBBLIGATA A ESPIARE UNA PENA NEL TERRITORIO DI QUESTA PARTE PER UN REATO CHE È OGGETTO DELLA CAUSA PER LA QUALE È STATA CITATA, IN RAGIONE DI UN ALTRO REATO COMMESSO PRIMA DI AVER LASCIATO IL TERRITORIO DI DETTA PARTE, O PER LA SUA TESTIMONIANZA NELLA CAUSA PER LA QUALE È STATA CITATA.

2. L'IMMUNITÀ DI CUI AL COMMA 1 TERMINERÀ QUALORA DETTA PERSONA NON LASCI IL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA IN CUI L'AUTORITÀ COMPETENTE LE COMUNICA CHE LA SUA PRESENZA NON È PIÙ NECESSARIA. TALE PERIODO NON DOVRÀ COMPRENDERE QUEL LASSO DI TEMPO IN CUI TALE PERSONA NON HA POTUTO LASCIARE IL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE PER MOTIVI INDIPENDENTI DALLA SUA VOLONTÀ.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE

ARTICOLO (16)

CIASCUNA PARTE È OBBLIGATA A RICONOSCERE E A CONSENTIRE, SUL PROPRIO TERRITORIO, L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E GLI ATTI AUTENTICATI EMESSI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE, NEI SEGUENTI CASI:

1. SENTENZE DEFINITIVE RELATIVE A CAUSE CIVILI, COMMERCIALI, DEL LAVORO E SULLO STATO CIVILE, "RES JUDICATA" CHE POSSONO ESSERE ESEGUITE COATTIVAMENTE, NONCHÉ TRANSAZIONI CHE PONGONO FINE ALLE CONTROVERSIE E CHE SONO APPROVATE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA;

2. SENTENZE DEFINITIVE ED ESEGUIBILI EMESSE DAI TRIBUNALI PENALI, PER LA PARTE CHE SI RIFERISCE A RISARCIMENTI DEL DANNO O A RESTITUZIONE DEI BENI;

3. ATTI AUTENTICATI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI COATTIVAMENTE.

ARTICOLO (17)

LE SENTENZE E GLI ATTI AUTENTICATI DI CUI ALL'ART.16 DEL PRESENTE ACCORDO SONO RICONOSCIUTI E LA LORO ESECUZIONE È CONSENTITA SOLTANTO SE SARANNO SODDISFATTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. DEVONO ESSERE DICHIARATI COATTIVAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELLE LEGGI DELLO STATO CHE LI HA EMESSI;

2. LA PARTE SOCCOMBENTE - NON COMPARSA AL PROCESSO – DEVE ESSERE STATA RITUALMENTE CITATA CONFORMEMENTE ALLE LEGGI DELLA PARTE RICHIEDENTE DOVE LA SENTENZA È STATA EMESSA E, IN CASO DI PARZIALE O TOTALE INCAPACITÀ DI AGIRE, DEVE ESSERE STATA DEBITAMENTE RAPPRESENTATA;

3. NESSUNA SENTENZA, AVENTE LO STESSO OGGETTO E LA STESSA ISTANZA, DEVE ESSERE STATA EMESSA DA UN TRIBUNALE DELLA PARTE, IL CUI RICONOSCIMENTO E LA CUI ESECUZIONE SIANO RICHIESTI FRA LE STESSE PARTI;

4. UN PROCEDIMENTO AVENTE LO STESSO OGGETTO E LA STESSA ISTANZA NON DEVE ESSERE PENDENTE DINANZI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLA PARTE, DI CUI SI RICHIEDE FRA LE STESSE PARTI IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA;

5. IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA NON DEVONO VIOLARE I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI, DELLA SOVRANITÀ, DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO DELLA PARTE RICHIESTA.

ARTICOLO (18)

L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE DECIDE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE E SULL'AUTORIZZAZIONE ALLA LORO ESECUZIONE SI LIMITA A CONTROLLARE CHE LE CONDIZIONI INDICATE NEL PRESENTE ACCORDO SIANO STATE SODDISFATTE E CHE LA DECISIONE DI ESECUZIONE SIA EMESSA DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA PARTE NEL CUI TERRITORIO SONO CONCESSI IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA O DELL'ATTO AUTENTICATO.

ARTICOLO (19)

LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE DI SENTENZE DEV'ESSERE ACCOMPAGNATA DA:

1. UNA COPIA ORIGINALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE, UN ACCORDO DI CONCILIAZIONE CERTIFICATO DAL TRIBUNALE, OPPURE UN ATTO AUTENTICATO O UNA SUA COPIA AUTENTICATA;
2. UN ATTESTATO DA CUI RISULTI CHE LA SENTENZA O L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE SONO DEFINITIVI E COATTIVAMENTE ESEGUIBILI, SALVO CHE CIÒ NON SIA DEDOTTO DAL TESTO DELLA SENTENZA STESSA. ANCHE L'ATTO AUTENTICATO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN ATTESTATO INDICANTE CHE ESSO È ESEGUIBILE COATTIVAMENTE;
3. UN ATTESTATO DA CUI RISULTI CHE LA PARTE SOCCOMBENTE CONTUMACE È STATA CITATA E CHE LE È STATO CONCESSO UN PERIODO SUFFICIENTE PER PRESENZIARE AL PROCESSO IN CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE NEL CUI TERRITORIO È STATA EMESSA LA SENTENZA E CHE, IN CASO DI PARZIALE O TOTALE INCAPACITÀ DI AGIRE, ESSA È STATA DEBITAMENTE RAPPRESENTATA;
4. UNA TRADUZIONE UFFICIALE IN LINGUA INGLESE DELLA RICHIESTA NONCHÉ DEI DOCUMENTI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO (20)

I LODI ARBITRALI SARANNO RICONOSCIUTI ED ESEGUITI IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. ESSERE BASATI SU UN ACCORDO SCRITTO, AI SENSI DEL QUALE LE PARTI ABBIANO ACCETTATO DI SOTTOPORSI ALLA GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI PER LA COMPOSIZIONE DI UNA SPECIFICA CONTROVERSIA O DI CONTROVERSIE FUTURE CHE POSSANO DERIVARE DA UNO SPECIFICO RAPPORTO LEGALE ;
2. IL LODO AVRÀ PER OGGETTO UNA MATERIA CHE POSSA ESSERE SOGGETTA AD ARBITRAGGIO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO AL QUALE SONO RICHIESTI IL RICONOSCIMENTO O L'ESECUZIONE. IL LODO NON DOVRÀ VIOLARE LE NORME COSTITUZIONALI O DI ORDINE PUBBLICO DI DETTO STATO;
3. UNA COPIA DEL LODO, ACCOMPAGNATA DA UN CERTIFICATO EMESSO DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, È VALIDA AI FINI DELL'ESECUZIONE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ARTICOLO (21)

LA RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA, DELL'ATTO DI TRANSAZIONE O DELL'ATTO AUTENTICATO, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA TRAMITE L'AUTORITÀ CENTRALE, INDICATA ALL'ART.9, ALL'AUTORITÀ CENTRALE DELL'ALTRA PARTE.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO (22)

TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DA UN'INTERPRETAZIONE ERRONEA O DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SARANNO RISOLTE PER IL TRAMITE DEI CANALI DIPLOMATICI.

ARTICOLO (23)

ENTRAMBE LE PARTI ADOTTERANNO LE MISURE NECESSARIE PER RENDERE ESECUTIVO IL PRESENTE ACCORDO.

ARTICOLO (24)

I MINISTERI DELLA GIUSTIZIA DI ENTRAMBE LE PARTI SI SCAMBIERANNO REGOLARMENTE INFORMAZIONI SU DOTTRINA E GIURISPRUDENZA APPLICABILI, PUBBLICAZIONI, RICERCHE E DISPOSIZIONI DI LEGGE, NONCHÉ INFORMAZIONI ED ESPERIENZE RELATIVE AI RISPETTIVI SISTEMI GIUDIZIARI. INOLTRE ORGANIZZERANNO VISITE TRA IL LORO PERSONALE GIUDIZIARIO ALLO SCOPO DI FAR CONOSCERE I PROPRI SISTEMI GIUDIZIARI, L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NONCHÉ LE LORO ESPERIENZE NEL CAMPO DEGLI ISTITUTI GIUDIZIARI A CIASCUNA DELLE DUE PARTI.

ARTICOLO (25)

OGNI STATO CONTRAENTE NOTIFICHERÀ ALL'ALTRO IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE COSTITUZIONALI PER L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO.

IL PRESENTE ACCORDO ENTRERÀ IN VIGORE ALLA DATA DEL RICEVIMENTO DELL'ULTIMA DI TALI NOTIFICHE E LE SUE DISPOSIZIONI AVRANNO EFFETTO IN ENTRAMBI GLI STATI CONTRAENTI. RIMARRÀ IN VIGORE FINO ALLO SCADERE DI UN TERMINE DI SEI MESI DALLA DATA ALLA QUALE CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI AVRÀ NOTIFICATO ALL'ALTRA PER ISCRITTO LA SUA INTENZIONE DI PORRE FINE ALL'ACCORDO.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAI RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

FATTO A KUWAIT IL GIORNO UNDICI DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO DUEMILADUE IN DUE ORIGINALI IN ITALIANO, ARABO ED INGLESE, TUTTI I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

IN CASO DI DIVERGENZA DI INTERPRETAZIONE, PREVARRÀ IL TESTO IN LINGUA INGLESE.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI
SENATORE ALFREDO MANTICA

PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

IL SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MESHARI SAAD AL-MUTIRY

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4612):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 gennaio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 febbraio 2004 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 10 e 17 marzo 2004 e il 7 aprile 2004.

Esaminato in aula il 20 aprile 2004 e approvato il 22 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2915):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 maggio 2004 e il 16 giugno 2004.

Relazione scritta presentata il 18 giugno 2004 (atto n. 2915 - A, relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.

04G0242

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGE 2 agosto 2004, n. **210.**

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

a) per « acquirente », la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;

b) per « costruttore », l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di *leasing*, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;

c) per « situazione di crisi », la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

ART. 3.

(Princìpi e criteri direttivi della delega legislativa).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-*bis*, 2775-*bis* e 2825-*bis* del codice civile, e apportando, se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto o al trasferimento di un immobile da costruire;

b) prevedere, ai fini di cui alla lettera *a)*, la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie nei confronti dell'acquirente e la modifica dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

c) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle che è pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;

d) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera *c)* sia rilasciata da una banca,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

da un'assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria al fine di assicurare all'acquirente la sollecita restituzione di quanto indicato alla lettera *c)*, indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti una situazione di crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;

e) prevedere forme di tutela dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore fornisca altresì garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;

f) istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subìto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene;

g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali, attraverso la previsione e l'istituzione, per un periodo massimo di quindici anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera *c)*, individuando lo stesso in misura non superiore al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima lettera *c)*; prevedere che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalità del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo e le modalità del versamento siano indicate nell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge;

h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;

i) prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalità del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del Fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell'acquirente di cui alla lettera *f)* degli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima ed in via successiva siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; prevedere che l'ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto l'indennizzo nei casi previsti, abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese;

l) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi del Fondo di cui alla lettera *f)* prevedendo che ciò possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo soggetto;

m) disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l'esistenza di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso di costruire, la planimetria dell'immobile da costruire e delle sue pertinenze di uso esclusivo nonché l'indicazione dell'appaltatore;

n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati all'articolo 39, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'eventuale cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità nei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 38).

Presentato dall'on. Lino Duilio il 30 maggio 2001.

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 28 giugno 2001, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, X.

Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 5, 12, 20 febbraio 2002; il 6, 29 maggio 2002; il 13, 20, 25 giugno 2002; il 3, 4, 16, 17 luglio 2002.

Esaminato in aula il 22 luglio 2002 ed approvato il 9 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2195):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 aprile 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 13ª.

Esaminato dalla commissione 2ª, in sede referente, il 16, 21 luglio 2003; il 29 ottobre 2003; il 12, 13, 14 novembre 2003.

Relazione scritta presentata il 17 maggio 2004 (atto n. 2195 - A, relatore on. CARUSO).

Esaminato in aula l'11 marzo 2004; il 4, 26 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 16 giugno 2004.

Camera dei deputati (atto n. 38-B):

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 22 giugno 2004 con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII.

Esaminato dalla commissione II, in sede referente, l'8, 14, 15 luglio 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 19 luglio 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 2.

— L'art.14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:*

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della *Costituzione* sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Note all'art. 3.

— Si riporta il testo degli articoli 2645-*bis*, 2775-*bis* e 2825-*bis* del codice civile:

«Art. 2645-*bis.* (*Trascrizione di contratti preliminari*). — 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il prominente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, numero 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.».

«Art. 2775-*bis.* (*Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari.* — Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis*, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.

Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'art. 2825-*bis.*».

«Art. 2825-*bis.* (*Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare*) — L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-*bis* limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.».

— L'art. 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è il seguente:

«Art. 72 (*Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti*). — Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.

Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto.

In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-*bis* del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

Il comma 6 dell'art. 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente: «6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione presa.».

04G0244

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2004.

Nomina dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 6 novembre 1898, n. 368, recante «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero», così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, concernente il regolamento recante norme sull'organizzazione del Consiglio generale degli italiani all'estero;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge n. 368 del 1989, così come modificata dalla legge n. 198 del 1998 e dall'art. 5, comma 1 del predetto regolamento;

Visto l'art. 12 della legge n. 368 del 1989, così come modificata dalla legge n. 198 del 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio generale degli italiani all'estero:

a) per le Associazioni Nazionali dell'Emigrazione:

sig. Michele Consiglio (A.C.L.I.);

Amm. Mario Bosio (A.I.E.);

Sen. Learco Saporito (A.N.F.E.);

sig. Aldo Lorenzi (A.M.);

Padre Giovanni Graziano Tassello (C.S.E.R);

dott. Mario Frizzera (C.T.I.M.);

On. Luigi Sandirocco (F.I.L.E.F);

Dott. Antonio Inchingoli (M.C.L.);

Don Domenico Locatelli (MIGRANTES);

Avv. Domenico Azzia (U.N.A.I.E.);

b) per i Partiti che hanno rappresentanza parlamentare:

dott. Claudio Lizzola (F.I.);

Prof. Norberto Lombardi (D.S.);

dott. Gian Luigi Ferretti (A.N.);

dott. Archimede Bontempi (L.N. - Padania);

dott. Francesco Pascalis (U.D.C.);

dott. Luciano Neri (D.L. - La Margherita);

dott. Angelo Bonelli (Federazione dei Verdi);

c) per le Confederazioni sindacali e i patronati:

Sig. Andrea Amaro (C.G.I.L.);

Sig. Oberdan Ciucci (C.I.S.L.);

Rag. Nazzareno Mollicone (U.G.L.);

Sig. Franco Fatiga (U.I.L.);

dott. Francesco Latronico (C.I.U.);

Sig. Antonio Bruzzese (INCA - C.G.I.L.);

dott. Gianluca Lodetti (INAS - C.I.S.L.);

Sig. Roberto Volpini (Patronato A.C.L.I.);

Sig. Mario Castellengo (ITAL - U.I.L.);

d) per la Federazione nazionale della stampa italiana (F.N.S.I.):

dott. Francesco Angelo Siddi;

e) per la Federazione unitaria della stampa italiana all'Estero (F.U.S.I.E.):

dott. Domenico De Sossi;

f) per l'Organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri:

Sig. Claudio Pozzetti.

Dato a Roma il 14 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08211

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2005.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.556.500.000,00;

n. 007135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'imporo di euro 10.500.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.000.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° agosto 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° febbraio 2005, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 9;

1,20% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 5;

1,20% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 396.678.000,00 euro, così ripartiti:

euro 126.678.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

euro 126.000.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

euro 144.000.000,00 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), e faranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2004

Il direttore: ZODDA

04A08321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Marina di Gaeta - Piccola società cooperativa» a r.l., in Gaeta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa di produzione e lavoro «Marina di Gaeta - Piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 28 ottobre 1999, repertorio n. 119190, B.U.S.C. n. 3747.

Latina, 19 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08062

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cicero Confezioni» a r.l., in Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa di produzione e lavoro «Cicero Confezioni» a r.l., con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Gino Bartolomeo in data 11 luglio 1984, repertorio n. 20724, B.U.S.C. n. 2254/206458.

Latina, 19 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08063

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Dafne» a r.l., in Terracina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa di produzione e lavoro «Dafne» a r.l., con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 26 aprile 1988, repertorio n. 53144, B.U.S.C. n. 2714/234514.

Latina, 19 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A08064

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Europa» a r.l., in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Europa» a r.l., con sede in Torre Santa Susanna, posizione n. 2070/246472 costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri in data 23 febbraio 1990, repertorio n. 725, registro imprese n. 6024 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08061

DECRETO 21 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agritur» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1988 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di spezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Agritur» a r.l., con sede in Ostuni, posizione n. 1411/199664 costituita per rogito notaio dott. Costantino Carugno in data 2 luglio 1983, repertorio n. 73302, registro imprese n. 76 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08065

DECRETO 26 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «La Casa», in Lonato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il comma 1 seconda parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redattao in data 30 luglio 1994 con la quale è stato accertato che la società cooperativa a r.l. «La Casa» con sede in Lonato si trova nella condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizi conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la «regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione», sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa a r.l. «La Casa» con sede in Lonato costituita per rogito del notaio Giuseppe Camadini in data 22 marzo 1974, rep. I7821, registro imprese n. 10960 di Brescia, posizione provinciale nazionale 1830/131010, codice fiscale n. 00616110177.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 26 luglio 2004

Il direttore provinciale: MONGELLI

04A08070

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini a IGT e dei vini a base spumante, per le regioni Lazio e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera *C)* e *D(*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richie-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera *H)* punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Veneto, e della regione Lazio, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Veneto ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte a dare vini da tavola e vini a IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio atte a dare vini da tavola e vini a IGT « Civitella d'Agliano», «Colli Cimini», «Frusinate» e «Lazio»

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

Elenco delle varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti.

REGIONE VENETO

Chardonnay, Traminer Aromatico, Garganega, Muller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico, Silvaner Verde, Tocai Friulano, Trebbiano Soave, Trebbiano Toscano, Bianchetta Trevigiana, Manzoni Bianco, Malvasia Istriana, Moscato Giallo, Moscato Bianco, Sauvignon, Veltriner, Marzemina Bianca, Verduzzo Friulano, Verduzzo Trevigiano, Prosecco Lungo, Vespaiola, Durella, Riesling, Cortese, Nosiola, Prosecco, Prevenda, Verdiso, Pinella, Corvina, Corvinone, Lambrusco F.F., Merlot, Molinara, Pinot Nero, Rondinella, Schiava Grigia, Schiava Gentile, Schiava Grossa, Teroldego, Barbera, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Croatina, Lagrein, Marzemino, Negrara, Raboso Piave, Raboso Veronese, Gropello Gentile, Sangiovese, Ancellotta, Freisa, Tocai Rosso, Refosco P.R., IM. 2.15, Malbech, Franconia, Barbera.

04A08168

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 luglio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. «Streglio», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato con il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 ed il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166 (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la Società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bandi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3 e 7 giugno 2004, con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.a. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh e la Parmalat Molkerei Gmbh;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2004 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 26 luglio 2004 con la quale il commissario straordinario chiede, a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società «Streglio S.p.a.»;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della società sopra indicata,

Decreta:

Art. 1.

La società «Streglio S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma terzo del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinaria il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 23 febbraio 2004 per la Parmalat S.p.a. e le altre società del gruppo in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A08159

DECRETO 6 agosto 2004.

Determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;

Visto il Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della citata direttiva n. 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/03), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: la legge n. 83/03), pubblicatao nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 92 del 12 aprile 2003, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

Visto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003, che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2004;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003, secondo cui il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;

Visto il decreto 10 settembre 2003 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 222 del 24 settembre 2003, recante il rimborso degli importi relativi alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120 e le sue successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto sul territorio nazionale ed il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

Considerato che per la determinazione delle partite economiche si applicano le modalità di calcolo di cui all'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000 e all'art. 3 del decreto ministeriale 17 aprile 2001 non incompatibili con la legge n. 83/03;

Considerato che, per la determinazione delle partite economiche relative all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003, e delle partite economiche relative agli oneri maturati dal 1° gennaio 2004 fino al 1° gennaio 2010, il Ministero delle attività produttive ha sentito l'Autorità, avvalendosi della sua collaborazione, e ha espresso a tale riguardo, con nota ministeriale del 21 febbraio 2003, alcune indicazioni in merito alla procedura di determinazione e di calcolo, successivamente confermate con note ministeriali del 29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e 28 aprile 2004;

Considerata l'analisi dell'Autorità del 17 maggio 2004 recante quantificazione dei costi di generazione non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, trasmessa con nota del 20 maggio 2004;

Considerati gli aggiornamenti e le precisazioni tecniche forniti dagli uffici dell'Autorità con nota del 9 luglio 2004, in risposta alle note ministeriali del 24 giugno e del 6 luglio 2004, relativamente:

a) alla revisione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato libero per gli anni 2002 e 2003 ed alla rideterminazione dei ricavi riconosciuti a copertura dei costi fissi di produzione (RR);

b) ai livelli di RR e di costi non recuperabili da liquidare, includendo tra gli oneri derivanti dagli investimenti effettuati dall'impresa produttrice-distributrice i contratti sottoscritti dalla stessa impresa prima del 19 febbraio 1997 con società terze e successivamente ceduti in gestione a società appartenenti al medesimo gruppo societario;

Considerate le valutazioni concernenti le stime sull'ammontare dei costi non recuperabili comunicate dalla società Enel Spa, con nota del 23 aprile 2004, e dalle Società Endesa Italia srl, con nota del 6 aprile 2004, Tirreno Power Spa, con nota del 29 aprile 2004, ed Edipower Spa, con nota del 29 aprile 2004;

Considerato che, non risultando ancora disponibili le analisi e le quantificazioni finali relative ai costi di generazione non recuperabili per tutte le imprese pro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

duttrici-distributrici che hanno presentato domanda di ammissione, è da prevedere un successivo provvedimento ministeriale relativamente per la determinazione dei costi non recuperabili degli impianti di produzione che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa, i cui costi non recuperabili sono valutabili complessivamente al massimo in 50 milioni di euro;

Considerata l'analisi dell'Autorità del 4 settembre 2003 recante quantificazione dei costi non recuperabili relativi al gas nigeriano, trasmessa con nota del 4 settembre 2003, che definisce gli oneri connessi alla reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel Spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;

Considerato che tale analisi quantifica gli oneri per gli anni dal 2000 al 2003 mentre contiene stime indicative per gli oneri relativi agli anni successivi, da accertare anche in funzione della dinamica dei mercati e della capacità dell'Enel Spa di dare possibili nuovi impieghi e nuove destinazioni al gas importato;

Considerato il documento del 22 aprile 2004, preparato per il Ministero delle attività produttive dall'Enel Spa e riguardante rimborso «stranded cost» gas nigeriano;

Considerato il complesso degli impegni contrattuali sottoscritti dall'Enel Spa per la forzata rilocalizzazione all'estero dell'attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, ed in particolare il contratto di servizio stipulato con la società Gaz de France in data 26 febbraio 1998 e il cosiddetto «Accordo ponte» concluso con la società Snam Spa in data 23 febbraio 2000 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che le disposizioni relative alla determinazione degli oneri non recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a positiva analisi di conformità da parte della Commissione europea, nell'ambito della procedura in atto di notifica di aiuti di Stato n. 490/00 - Italia, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia;

Ritenuto che, con riferimento alle partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003, maturati dal 1° gennaio 2004 fino al 1° gennaio 2010 si applichi la norma di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge;

Ritenuto che sia coerente con l'assetto normativo vigente definire il prezzo di cessione sul mercato libero, ai fini della determinazione dei costi di generazione non recuperabili, sulla base del prezzo medio di cessione praticato dai clienti grossisti ai clienti finali del mercato libero, in quanto in grado di meglio rappresentare i ricavi medi di cessione relativi all'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000;

Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, gli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto, maturati fino al 31 dicembre 2003, sono quantificabili in base ai costi annui effettivamente sostenuti dall'Enel Spa, derivanti dal complesso degli impegni contrattuali sottoscritti dalla predetta società - consistenti nei costi del contratto di servizio tra l'Enel Spa e Gaz de France, di rigassificazione del gas naturale liquefatto algerino a Panigaglia, di trasporto del gas all'estero ed in Italia - al netto del costo evitato per la realizzazione del terminale di rigassificazione di gas naturale di Montalto di Castro, per la quota parte attribuibile al gas naturale importato dalla Nigeria, e del costo evitato della capacità di trasporto per l'alimentazione di riserva dei gruppi turbogas della centrale termoelettrica di Montalto di Castro, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche;

Ritenuto che, in analogia alle disposizioni e secondo i criteri di calcolo introdotti dal decreto-legge n. 25/03 coordinato con la legge n. 83/2003, debbano essere riconosciuti i maggiori costi, indicati all'art. 1, lettera *d)*, sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2004, pari ai costi annui derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010;

Ritenuto che, ai sensi dei criteri indicati dalla legge n. 83/2003, gli oneri di cui all'art. 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la medesima legge sono pari, per il periodo 1° gennaio 2004-1° gennaio 2010, ai costi annui effettivamente sostenuti dall'Enel Spa e derivanti dal complesso degli impegni contrattuali sottoscritti dalla predetta società e consistenti nei costi relativi al contratto di servizio tra l'Enel Spa e Gaz de France, nei costi connessi con la consegna e la rigassificazione del gas naturale liquefatto algerino a Panigaglia, nei costi di trasporto del gas all'estero, nonché in Italia, detratto il costo della capacità di trasporto per l'alimentazione di riserva dei gruppi turbogas della centrale termoelettrica di Montalto di Castro, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale a Montoir de Bretagne e a Panigaglia, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche;

Ritenuto che, in considerazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/30/CE e 03/55/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e alle attese di una progressiva liberalizzazione e integrazione del mercato del gas europeo, sia opportuno prevedere modalità di ridefinizione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizza-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione all'estero dell'attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, tese alla riduzione dei costi attualmente derivanti dai contratti esistenti, anche in relazione alle possibili modifiche delle condizioni contrattuali;

Decreta

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n. 83/2003, gli oneri generali del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 risultanti da costi di generazione elettrica non recuperabili in seguito all'attuazione della direttiva 96/92/CE e dalla reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata localizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'Enel S.p.a. dalla Nigeria.

Art. 2.

Costi di generazione elettrica non recuperabili

1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue successive modificazioni, relativi ai costi di generazione non recuperabili, riferito alle imprese titolari di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà dell'Enel S.p.a. è pari a euro 850.010.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 per impresa avente diritto al rimborso come riportato nell'allegato *A*.

Art. 3.

Reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria.

1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, relativi alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall'Enel S.p.a. e derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, è pari a euro 554.990.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come riportato nell'allegato *B*.

2. L'onere di cui all'art. 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n. 83/03, per l'anno 2004 è determinato in euro 154.000.000.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 1° gennaio 2010, i costi annualmente riconosciuti ai sensi del comma 2 sono pari all'ammontare ammesso per l'anno 2004, ridotto del 3% l'anno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Gli oneri di cui sopra sono determinati in euro 756.280.000, come indicato nell'allegato *C*.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il Ministero delle attività produttive provvede a comunicare il presente decreto alla Commissione europea, nell'ambito della procedura in atto di notifica di aiuti di Stato n. 490/2000, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia dalla data della decisione della Commissione europea, relativa alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa.

3. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO *A*

ONERI RELATIVI AI COSTI DI GENERAZIONE NON RECUPERABILI - IN MILIONI DI EURO

	2000	2001	2002	2003	TOTALE PERIODO
Enel Green Power	5,03	3,39	4,17	4,41	16,99
Enel Produzione S.p.a.	0	64,00	242,67	189,69	496,36
Endesa Italia S.r.l. (già Elettrogen S.p.a.)	0	60,37	58,08	50,68	169,13
Edipower S.p.a. (già Eurogen S.p.a.)	0	0	0	0	0
Tirreno Power S.p.a. (già Interpower S.p.a.)	4,67	45,50	58,15	59,22	167,53
TOTALE	9,70	173,25	363,06	304,00	850,01

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B*

Oneri relativi alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall'Enel S.p.a. e derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 per gli anni 2000 - 2003

MILIONI DI EURO

2000	2001	2002	2003	TOTALE PERIODO
123,46	129,25	150,87	151,41	554,99

ALLEGATO *C*

Oneri relativi alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall'Enel S.p.a. e derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 per gli anni 2004 - 2009.

MILIONI DI EURO

2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
154,00	154,00	154,00	154,00	149,38	144,90	910,28

04A08346

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 giugno 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3654 presentato dalla Tecnobus S.p.a. così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 16 ottobre 2001;

Considerato che, nella scheda relativa al predetto progetto presentato dalla Tecnobus S.p.a. per mero errore materiale, nella tabella di ripartizione dei costi, relativamente allo sviluppo precompetitivo, non è stato indicato l'importo relativo alla zona Ob. 2, pari a € 284.051,29;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002, le disposizioni relative al progetto di ricerca 3654 presentato dalla Tecnobus S.p.a., sono sostituite dalle seguenti:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dec. - relativo al CTS del 16/10/01

Ditta: TECNOBUS S.P.A.
Frosinone - FR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3654

Titolo del progetto: PANTHEON U 620 ECD - Autobus elettrico con sistema di batterie ad alta capacità a Idruri Metallici.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 11/07/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 11/07/00

Costo ammesso Euro = 2.126.407,99= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 493.681,15= (di cui extra U.E. 154.937,07)
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.632.726,84=

Luogo di svolgimento	Ob. 2.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	25.822,84	312.921,24	154.937,07
Attività di Sviluppo Precompetitivo	284.051,29	0,00	1.348.675,55	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =956.883,60=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =816.540,67=
Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A07681

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 12 luglio 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 902/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 24 giugno 2003 ed in particolare il progetto n. 12484 presentato dalla Azienda Italiana Depuratori di Massimo dott. Paolo, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal citato decreto n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il predetto progetto n. 12484 è stato ammesso alle agevolazioni;

Viste le disponibilità delle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 12484 presentato dalla Azienda Italiana Depuratori di Massimo dott. Paolo, per mero errore materiale, non sono state inserite le condizioni che subordinano la stipula del contratto così come indicato nell'istruttoria dell'istituto convenzionato;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 27 aprile 2004, relativamente alla suddetta condizione;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni relative al progetto n. 12484 presentato dalla Azienda Italiana Depuratori di Massimo dott. Paolo, relativamente alle condizioni, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle seguenti.

12484 - Azienda Italiana Depuratori di Massimo dott. Paolo - Quartuccio (Cagliari), Banca Tissutale e Cellulare per Interventi in Sardegna e sul Territorio Nazionale.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003,

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

alla immissione di mezzi freschi per non meno di k€ 450 sotto forma di finanziamento infruttifero dei soci con l'impegno a non chiederne la restituzione prima della conclusione del terzo anno solare successivo a quello di completamento del progetto di ricerca;

al completamento del progetto di ricerca e alla realizzazione del previsto centro di ricerca prima dell'erogazione delle agevolazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A07682

DECRETO 28 luglio 2004.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68, ad istituire e ad attivare l'indirizzo per mediatori interculturali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 2003 con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 per un numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità;

Vista l'istanza documentata con la quale la Scuola superiore sopra richiamata chiede che i corsi autorizzati siano articolati nell'indirizzo per mediatori linguistici e in quello per mediatori interculturali;

Visto il favorevole parere espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A modifica del decreto in data 31 luglio 2003 la Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Reggio Calabria, via Pio XI n. 68, è autorizzata, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale articolati nei due indirizzi di mediatori linguistici e mediatori interculturali e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno dei corsi è pari a 50 unità e, per l'intero ciclo, a 150 unità per l'indirizzo dei mediatori linguistici e a 20 unità per ciascun anno e, per l'intero ciclo, a 60 unità per l'indirizzo dei mediatori interculturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASIA

04A08032

DECRETO 28 luglio 2004.

Conferma del diniego dell'abilitazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze della mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la nota ministeriale in data 30 aprile 2003, n. 2253, con la quale sono state date istruzioni sulle modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento delle predette scuole e sulla documentazione a tal fine richiesta;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 2003, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dalla «Libera Scuola superiore per mediatori linguistici» con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista la reiterazione dell'istanza di riconoscimento della predetta scuola presentata ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Considerato che la Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2004, a conclusione dell'attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento della Scuola, confermando in particolare che dall'esame dell'istanza risultano gravi inadeguatezze per quanto concerne la dotazione e la qualificazione del corpo docente, il regolamento didattico, nonché la carenza dei requisiti prescritti per la nomina del membro esterno del comitato tecnico-scientifico;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento della predetta Scuola non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere in premessa evidenziato dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 10 gennaio 2002, n. 38, la reiterazione dell'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 del predetto provvedimento avanzata dalla Libera Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Cuneo, piazza Galimberti n. 15, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASIA

04A08033

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 luglio 2004.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20826 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note n. 230 del 23 giugno 2004, e n. 559/S del 7 luglio 2004, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati *A* e *B* del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato *B* al decreto n. 38602 dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore: SPITZ

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prospetto n. 1 allegato al decreto n. 27705 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2002.

											Rettifiche	
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Foglio	Part.
AP	FERMO	0284/05	Via Achille Guarnieri 10	8	0	12	79	689	745,97	8	79	685
AP	FERMO	0284/06	Via Achille Guarnieri 12	13	3	20	79	686	1739,52	8	79	687
AP	FERMO	0284/07	Via Achille Guarnieri 14	7	0	18	79	685	837,42	8	79	689
BO	BOLOGNA	0079/01	VIA FILOPANTI 4	81	14	176	187	318	12757,91	9	191	373
BO	BOLOGNA	0079/02	VIA FILOPANTI 2 / MALAGUTI, 1	53	11	138	187	318	9502,01	9	191	372
BO	BOLOGNA	0140/01	VIA DEI MILLE 18/20/22 - V. MONTEBELLO , 2	82	5	197	187	318	17309,89	9	158	522
BO	BOLOGNA	6713/01	VIA STRADA MAGGIORE 35	15	7	0	187	318	2627,46	9	203	56
LI	LIVORNO	6395/01	VIA DELLA VENEZIA 7/13	0	6	0	32	523	1231	13	16/A	129 e 4459
LI	LIVORNO	7014/01	VIA DELLE GALERE 40	3	6	0	32	523	159,6	13	16/A	1844
LT	LATINA	6095/01	VIA BRUXELLES 8	15	4	15	16	34	1946,95	13	168	34
LT	LATINA	6098/01	VIA BRUXELLES 30	15	5	15	16	34	2017,6	13	168	34
LT	LATINA	6100/01	VIA BRUXELLES 24	15	4	15	16	34	1946,95	13	168	34
LT	LATINA	6101/01	VIA BRUXELLES 51	[illegible]	4	15	16	34	1955,65	13	168	34
LT	LATINA	6103/01	VIA BRUXELLES 14	[illegible]	4	15	16	34	1958,65	13	168	34
LT	LATINA	6160/01	VIA TERRACINA ED. AC2	144	17	151	17	263	12781,46	13	173	263
MI	MILANO	0143/01	VIA GIANNI CAPRONI 1	39	1	56	239	88	4410,81	14	196	75
MI	MILANO	0173/10	VIA PALMANOVA 4 FAB 10	17	6	20	239	88	2154,2	14	239	1
MI	PIEVE EMANUELE	7157/01	VIA FAUSTO COPPI 12	71	0	28	91	166	1282	16	9	462
MI	PIEVE EMANUELE	7157/02	VIA FAUSTO COPPI 12	72	0	25	91	166	1365,34	16	9	456
MI	PIEVE EMANUELE	7169/04	VIA FAUSTO COPPI 5	71	0	36	91	166	2180,78	16	9	454
MI	RHO	6729/01	VIA A. MORO N. 4 ED. A	60	0	122	5	94	5653,31	16	14	443
MI	RHO	6735/01	VIA A. MORO, 4 ED. C	60	0	[illegible]	5	94	5649,2	16	14	445
MI	RHO	6736/01	VIA A. MORO, 4 ED. D	36	0	[illegible]	5	94	3402,71	16	14	444
MI	RHO	6737/01	VIA A. MORO, 4 ED. E	36	0	72	5	94	3399,04	16	14	446
OR	ORISTANO	0312/04	VIA DORANDO PETRI LOC.SAN NICOLA	57	8	60	20	409	5686,12	17	20	411
RG	RAGUSA	0087/02	VIA TRASPONTINO 3	0	1	0	269	[illegible]	1892	18	269	699
RM	ANZIO	6042/01	VIA DEL LEONE 3/5 PAL. D1	98	0	98	220	380	5680,02	19	7	1987/1988/1989/1990
RM	POMEZIA	7184/02	VIA LEOPARDI,1	79	0	201	11	[illegible]	9350,2	20	11	157
RM	POMEZIA	7205/01	VIA CINCINNATO 43	47	0	128	11	3064	5527,68	20	11	2886
RM	ROMA	0116/04	VIA P COMINIO 69	143	30	31	956	181	[illegible]	22	955	359
RM	ROMA	6002/01	VIA GADOLA 3	175	0	139	64	390	[illegible]	23	648	390
RM	ROMA	6091/01	VIA MONTECASSIANO N 153 ED C/A	20	0	30	28	1074	[illegible]	24	288	1074
RM	ROMA	6092/01	VIA MONTECASSIANO N 147 ED C/B	20	0	27	28	1074	1678,49	24	288	1073
RM	ROMA	6093/01	VIA MONTECASSIANO N 149 ED C/B	20	18	26	28	1074	6697,7	24	288	1073
RM	ROMA	6094/01	VIA MONTECASSIANO N 151 ED C/B	20	0	26	28	1074	1681,86	24	288	1073
RM	ROMA	6109/01	VIA A. BOCCHI N.278/268/258 ACIL	40	8	43	1104	2262	4697,12	24	[illegible]	1711
RM	ROMA	6144/01	LGO OLGIATA IS.19 NORD C/33	18	0	22	37	1751	2025,23	24	37	1756
RM	ROMA	6145/01	LGO OLGIATA IS.19 SUD C/41	18	0	18	37	1753	1609,37	24	[illegible]	933
RM	ROMA	6146/01	LGO OLGIATA IS.19 SUD C/42	18	0	18	37	1754	1809,84	24	37	[illegible]
SA	SALERNO	0082/01	VIA XX SETTEMBRE 61	46	6	17	70	49	4369,85	26	70	[illegible]
UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	0302/01	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4	35	0	34	MU/15	1059	2474,04	13	MU/15	[illegible]
VR	VERONA	0263/03	VIA S GIACOMO 48	20	0	45	3	1629	2339,41	12	3	1631
VR	VERONA	0263/07	VIA S GIACOMO 52	20	0	45	3	1631	2500,12	12	3	1632
VR	VERONA	0263/09	VIA S GIACOMO 46	20	0	53	3	1632	2346,63	12	3	1629

Prospetto n.2 allegato al decreto n.27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B al decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

										Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
AL	ALESSANDRIA	6746/01	CORSO BORSALINO 54	A	1	268	4704	10	31	268	4704	10
AL	ALESSANDRIA	6746/01	CORSO BORSALINO 54	A	1	268	4704	23	31	268	4704	13
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	D	103	2	95	5	33	B/2	953	5
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	E	103	2	95	14	33	B/2	953	14
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	E	104	2	95	15	33	B/2	953	15
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	E	106	2	95	17	33	B/2	953	17
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	E	108	2	95	19	33	B/2	953	19
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	E	111	2	95	22	33	B/2	953	22
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 2-4 FAB. 717802	E	112	2	95	23	33	B/2	953	23
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	F	102	2	95	25	33	B/2	953	25
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	F	104	2	95	27	33	B/2	953	27
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	F	107	2	95	30	33	B/2	953	30
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	F	108	2	95	31	33	B/2	953	31
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	G	101	2	95	36	33	B/2	953	36
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	G	102	2	95	37	33	B/2	953	37
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	G	104	2	95	39	33	B/2	953	39
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	G	105	2	95	40	33	B/2	953	40
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	G	106	2	95	41	34	B/2	953	41
CA	CAGLIARI	7178/02	VIA S.TOMMASO D'AQUINO 19	G	112	2	95	47	34	B/2	953	47
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	A	1	17	163	14	43	173	263	2
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	A	2	17	163	14	43	173	263	3
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	A	3	17	163	14	43	173	263	4
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	A	4	17	163	14	43	173	263	5
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	B	5	17	163	14	43	173	263	6
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	B	6	17	163	14	43	173	263	7
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	B	7	17	163	14	43	173	263	8
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	B	8	17	163	14	43	173	263	9
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	C	9	17	163	25	43	173	263	10
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	C	10	17	163	26	43	173	263	11
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	C	11	17	163	27	43	173	263	12
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	C	12	17	163	28	43	173	263	13
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	D	13	17	163	29	43	173	263	14
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	D	14	17	163	30	43	173	263	15
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	D	15	17	163	31	43	173	263	590
LT	LATINA	6163/01	VIA GAETA ED AC3	D	16	17	163	3	43	173	263	591
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 582	A	7	466	953	7	63	466	955	10
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 584	A	8	466	953	8	63	466	955	9
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 586 588	A	9	466	953	9	63	466	955	8
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 590	A	10	466	955	9	63	466	955	7
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 592	A	11	466	953	10	63	466	955	6
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 594	A	12	466	955	11	64	466	955	5

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prospetto n.2 allegato al decreto n.27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B al decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Rettifiche Foglio	Rettifiche Particella	Rettifiche Sub
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 46	A	28	466	955	27	64	466	955	18
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 47 48	A	29	466	955	28	64	466	955	17
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 42	B	0	466	955	29	64	466	955	22
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 568	B	1	466	955	23	64	466	955	14
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 570	B	2	466	955	1	64	466	955	15
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 572	B	3	466	955	2	64	466	955	16
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 574 576	B	4	466	955	3	64	466	955	13
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 578	B	5	466	953	5	64	466	955	12
RM	ROMA	0186/01	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 580	B	6	466	953	6	64	466	955	11
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 52 53	B	30	466	955	29	64	466	955	1
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 54	B	31	466	955	30	64	466	955	2
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 55	B	32	466	955	31	64	466	955	3
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 56	B	33	466	955	32	64	466	955	4
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 41	C	23	466	955	22	64	466	955	23
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 43	C	25	466	955	24	64	466	955	21
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 44	C	26	466	955	25	64	466	955	20
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 45	C	27	466	955	26	64	466	955	19
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 34	D	16	466	953	16	64	466	955	30
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 35	D	17	466	953	17	64	466	955	29
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 36	D	18	466	953	18	64	466	955	28
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 37	D	19	466	955	18	64	466	955	27
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 38	D	20	466	955	19	64	466	955	26
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 39	D	21	466	955	20	64	466	955	25
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 40	D	22	466	955	21	64	466	955	24
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 31	E	13	466	955	12	64	466	955	33
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 32	E	14	466	955	13	64	466	955	32
RM	ROMA	0186/01	PIAZZA P MEROLLI 33	E	15	466	955	14	64	466	955	31
RM	ROMA	0186/01	VIA PIER VETTORI 35	E	34	466	955	33	64	466	955	36
RM	ROMA	0186/01	VIA PIER VETTORI 37	E	35	466	955	34	64	466	955	35
RM	ROMA	0186/01	VIA PIER VETTORI 39 41	E	36	466	955	35	64	466	955	34
RM	ROMA	0186/02	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 546	A	1	466	954	1	64	466	954	6
RM	ROMA	0186/02	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 548	A	2	466	954	2	64	466	954	7
RM	ROMA	0186/02	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 550	A	3	466	954	501	64	466	954/955	501
RM	ROMA	0186/02	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 552	A	4	466	954	501	64	466	954/955	501
RM	ROMA	0186/02	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 554	A	5	466	954	501	64	466	954/955	501
RM	ROMA	0186/02	VIA PIER VETTORI 21	C	6	466	954	3	64	466	954	1
RM	ROMA	0186/02	VIA PIER VETTORI 23	C	7	466	954	4	64	466	954	2
RM	ROMA	0186/02	VIA PIER VETTORI 25	C	8	466	954	5	64	466	954	3
RM	ROMA	0186/02	VIA PIER VETTORI 27	C	9	466	954	6	64	466	954	4
RM	ROMA	0186/02	VIA PIER VITTORI 29	C	10	466	954	7	64	466	954	5
RM	ROMA	0186/03	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 522 524	A	1	466	953	19	64	466	953	17
RM	ROMA	0186/03	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 526	A	2	466	953	20	65	466	953	18
RM	ROMA	0186/03	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 528	A	3	466	953	1	65	466	953	19
RM	ROMA	0186/03	VIALE DEI COLLI PORTUENSI 530 532 534	A	4	466	953	2	65	466	953	20
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 162	A	16	466	955	15	65	466	953	15
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 164 166	A	17	466	955	16	65	466	953	16
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 154	B	12	466	953	12	65	466	953	11

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prospetto n.2 allegato al decreto n.27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B al decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.										Rettifiche		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 156	B	13	466	953	13	65	466	953	12
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 158	B	14	466	953	14	65	466	953	13
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 160	B	15	466	953	15	65	466	953	14
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 148	C	9	466	955	8	65	466	953	8
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 150	C	10	466	953	11	65	466	953	9
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 152	C	11	466	955	10	65	466	953	10
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 136	D	5	466	955	4	65	466	953	4
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 138	D	6	466	955	5	65	466	953	5
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 140 142	D	7	466	955	6	65	466	953	6
RM	ROMA	0186/03	VIA A GANDIGLIO 144 146	D	8	466	955	7	65	466	953	7
RM	ROMA	0186/03	VIA PIER VETTORI 1 3	D	18	466	955	17	65	466	953	3
RM	ROMA	0186/03	VIA PIER VETTORI 5	D	19	466	953	3	65	466	953	2
RM	ROMA	0186/03	VIA PIER VETTORI 7 9 11	D	20	466	953	4	65	466	953	1
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	1	87	675	51	70	874	675	51
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	2	87	675	68	70	874	675	68
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	3	87	675	69	70	874	675	69
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	E	1	87	675	91	70	874	675	91
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	E	2	87	675	92	70	874	675	92
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	F	1	87	675	108	70	874	675	108
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	1	87	675	55	70	874	675	55
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	2	87	675	56	70	874	676	56
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	3	87	675	57	70	874	675	57
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	4	87	675	58	70	874	675	58
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	5	87	675	59	70	874	675	59
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	D	6	87	675	60	70	874	675	60
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	E	1	87	675	82	70	874	675	82
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	E	2	87	675	83	70	874	675	83
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	E	3	87	675	84	70	874	675	84
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	E	4	87	675	85	70	874	675	85
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	F	1	87	675	101	70	874	675	101
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	F	2	87	675	102	70	874	675	102
RM	ROMA	0351/24	VIA A. BALLARIN 128	F	3	87	675	103	70	874	675	103
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	I	1	87	677	22	70	874	677	22
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	K	1	87	677	38	70	874	677	38
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	K	2	87	677	39	70	874	677	39
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	1	87	677	61	70	874	677	61
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	2	87	677	62	70	874	677	62
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	3	87	677	63	70	874	677	63
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN (FAB. 26) 142	I	1	87	677	15	70	874	677	15
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	I	2	87	677	16	70	874	677	16
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	I	3	87	677	17	70	874	677	17
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	K	1	87	677	29	70	874	677	29
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	K	2	87	677	30	70	874	677	30
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	K	3	87	677	31	70	874	677	31
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	K	4	87	677	32	70	874	677	32
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	1	87	677	48	70	874	677	48
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	2	87	677	49	70	874	677	49

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prospetto n.2 allegato al decreto n.27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B al decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Rettifiche Foglio	Rettifiche Particella	Rettifiche Sub
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	3	87	677	50	70	874	677	50
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	4	87	677	51	70	874	677	51
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	5	87	677	52	70	874	677	52
RM	ROMA	0351/26	VIA A. BALLARIN 162	L	6	87	677	53	70	874	677	53
RM	ROMA	0352/01	VIALE DEL TINTORETTO 97	A	1	874	567	15	71	874	567	35
RM	ROMA	0352/01	VIALE DEL TINTORETTO 97	B	1	874	567	360	71	874	567	70
RM	ROMA	0352/01	VIALE DEL TINTORETTO 97	C	1	874	567	710	71	874	567	102
RM	ROMA	0352/01	VIALE DEL TINTORETTO 97	D	1	874	567	106	71	874	567	139
RM	ROMA	0352/01	VIALE A. BALLARIN 1	E	1	874	567	140	71	874	567	172
RM	ROMA	0352/01	VIALE A. BALLARIN 1	F	1	874	567	173	71	874	567	205
RM	ROMA	0352/01	VIALE A. BALLARIN 1	G	1	874	567	206	71	874	567	239
RM	ROMA	6050/01	VIA CORTINA D AMPEZZO 204 ED C	A	17	224	1084	20	74	224	1086	31
RM	ROMA	6050/01	VIA CORTINA D AMPEZZO 204 ED C	A	15	224	1084	20	74	224	1086	43
RM	ROMA	6050/01	VIA CORTINA D AMPEZZO 204 ED C	A	16	224	1084	20	74	224	1086	44
RM	ROMA	6051/01	VIA CORTINA D AMPEZZO 204 ED D	A	12	224	1084	21	74	224	1087	21
RM	ROMA	6053/01	V. CORTINA D AMPEZZO 204 ED.F	5	1	224	1084	21	74	224	1089	15
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 109 ED A B	A	1	95	831	10	75	959	831	46
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 109 ED A B	A	2	95	831	10	75	959	831	47
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 109 ED A B	A	3	95	831	10	75	959	831	48
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 51	B	4	95	831	10	75	959	831	49
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 51	B	5	95	831	10	75	959	831	50
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 51	B	6	95	831	10	75	959	831	51
RM	ROMA	6148/01	VIA DELLA RUPICOLE 51	B	7	95	831	10	75	959	831	52
SA	SALERNO	0095/03	VIA SABATO ROBERTELLI	W	1	386	478	29	78	70	281	3
SA	SALERNO	0095/03	VIA SABATO ROBERTELLI	W	2	386	489	29	78	70	281	4
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 169	A	1	10	1522	27	83	H/10 ora 64	1522	27
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 169	A	2	10	1522	28	83	H/10 ora 64	1522	28
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 169	A	3	10	1522	29	84	H/10 ora 64	1522	29
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 179	B	4	10	1522	40	84	H/10 ora 64	1522	40
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 179	B	5	10	1522	41	84	H/10 ora 64	1522	41
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 187	C	6	10	1522	50	84	H/10 ora 64	1522	50
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 187	C	7	10	1522	51	84	H/10 ora 64	1522	51
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 187	C	8	10	1522	52	84	H/10 ora 64	1522	52
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 195	D	9	10	1522	63	84	H/10 ora 64	1522	63
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 195	D	10	10	1522	64	84	H/10 ora 64	1522	64
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 195	D	11	10	1522	65	84	H/10 ora 64	1522	65
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 195	D	12	10	1522	66	84	H/10 ora 64	1522	66
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 165	A	1	10	1522	1	84	H/10 ora 64	1522	1
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 167	A	2	10	1522	2	84	H/10 ora 64	1522	2
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 171 173	A	3	10	1522	3	84	H/10 ora 64	1522	3
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 175 177	B	4	10	1522	4	84	H/10 ora 64	1522	4
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 181	B	5	10	1522	5	84	H/10 ora 64	1522	5
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 183	C	6	10	1522	6	84	H/10 ora 64	1522	6
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 185	C	7	10	1522	7	84	H/10 ora 64	1522	7
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 189	C	8	10	1522	8	84	H/10 ora 64	1522	8
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 191	D	9	10	1622	9	84	H/10 ora 64	1522	9
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI	D	10	10	1522	10	84	H/10 ora 64	1522	10

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prospetto n.2 allegato al decreto n.27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 30 luglio 2004 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato B al decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002.

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Rettifiche Foglio	Rettifiche Particella	Rettifiche Sub
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI	D	11	10	1522	11	84	H/10 ora 64	1522	11
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 199	D	12	10	1522	12	84	H/10 ora 64	1522	12
VI	VICENZA	0180/01	VIALE MAZZINI 195	D	2	10	1522	54	84	H/10 ora 64	1522	54
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 143	E	2	10	1522	68	84	H/10 ora 64	1522	69
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 147	E	101	10	1522	13	84	H/10 ora 64	1522	13
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 145	E	102	10	1522	14	84	H/10 ora 64	1522	14
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 141	F	103	10	1522	15	84	H/10 ora 64	1522	15
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 143	F	104	10	1522	67	84	H/10 ora 64	1522	67
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 137	G	63	10	1522	16	84	H/10 ora 64	1522	16
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 135	W	6	10	1522	17	84	H/10 ora 64	1522	17
VI	VICENZA	0180/02	VIALE MAZZINI 131	W	7	10	1522	18	84	H/10 ora 64	1522	18

04A08255

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 luglio 2004, n. **3/COA/DG/2004.**

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. - Nulla osta per la messa in esercizio.

Agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato loro sedi

Comando generale della Guardia di finanza ufficio del Capo di Stato maggiore

Al Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza

Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale palazzo Chigi

All'Ufficio per il coordinamento legislativo finanze

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, la presente circolare disciplina le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie definite dal decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) 8 aprile 2004, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004, nonché le modalità di rilascio dei nulla osta ai concessionari della rete telematica.

L'art. 4 del predetto decreto direttoriale dispone che il titolare di «nulla osta per la messa in esercizio» di apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei concessionari (entro il 29 agosto 2004), è tenuto a richiedere il collegamento alla rete telematica ad uno dei concessionari presenti nel suddetto elenco.

A tale proposito, fermi restando gli impegni contrattuali assunti dalle parti ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale, il titolare di «nulla osta per la messa in esercizio» degli apparecchi in questione richiede al concessionario prescelto il collegamento alla rete telematica mediante le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Così come disposto dall'art. 5, comma 1, del citato decreto n. 516, la stipula dei contratti per il collegamento alla rete telematica tra il titolare di nulla osta ed il concessionario deve avvenire entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei concessionari (13 settembre 2004). Entro tale termine (in ogni caso non prima del 1° settembre) il concessionario della rete telematica elabora ed invia ad AAMS, in unica soluzione, uno o più cd-rom contenenti quanto di seguito indicato:

la richiesta per il rilascio dei nulla osta sostitutivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *i)* del suddetto decreto direttoriale. Tale richiesta è, altresì, avanzata dal concessionario anche per la sostituzione di nulla osta precedentemente rilasciati da AAMS a soggetti partecipanti alla nuova compagine sociale costituente la società o il raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) cui è affidata la concessione per la gestione della rete telematica;

la richiesta per la sostituzione dei «nulla osta per la messa in esercizio» precedentemente rilasciati al candidato concessionario dal competente ispettorato di AAMS.

I supporti informatici in questione, accompagnati dal modello riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, sono autenticati dal concessionario mediante l'utilizzo della «chiave privata» generata con il software rilasciato dall'amministrazione e fatti pervenire alla direzione generale di AAMS - direzione centrale COA - Uff. ADI, via della Luce, 34/A-bis - 00153 Roma. A tale proposito, la busta contenente i cd-rom deve contenere la dicitura: «Richiesta nulla osta sostitutivi».

Al riguardo, si precisa che la richiesta predisposta dal concessionario nei modi sopra menzionati, assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, comma 2, del citato decreto direttoriale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Inoltre, con nota a parte indirizzata ad ogni singolo concessionario, AAMS comunicherà le procedure relative alla generazione della predetta «chiave privata» nonché le specifiche tecniche necessarie per la compilazione del citato cd-rom e quelle relative all'installazione ed ai cambi d'ubicazione degli apparecchi in questione.

Si precisa, infine, che i nulla osta sostitutivi dovranno essere ritirati presso la direzione generale di AAMS. Il concessionario, inoltre, avrà cura di ritirare, non appena venuto in possesso dei nuovi documenti autorizzatori, i «nulla osta per la messa in esercizio» precedentemente rilasciati da AAMS fino al 26 luglio c.a., recapitandoli agli Ispettorati che ne hanno curato il relativo rilascio.

Sulla base del controllo incrociato tra i nulla osta sostitutivi richiesti da tutti i concessionari designati e quelli precedentemente rilasciati e registrati nella «banca dati» del sistema informatico centrale, AAMS procede — tramite i propri uffici compartimentali competenti per territorio — all'avvio dei procedimenti di revoca dei nulla osta i cui titolari non abbiano richiesto il collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro i termini sopra evidenziati. A partire dal 14 settembre c.a. (settantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei concessionari), così come disposto dall'art. 4, comma 3, del decreto 8 aprile 2004, n. 516, gli ispettorati compartimentali adottano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i summenzionati provvedimenti di revoca.

A titolo meramente ricognitivo, ai fini del rispetto dei termini prescritti dalle norme in argomento, si precisa che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo concernente la revoca dei nulla osta deve essere effettuata in tempo utile affinché il provvedimento possa essere emanato, ove ne ricorrano i presupposti, possibilmente, entro il 31 ottobre 2004.

In tale circostanza, peraltro, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei nulla osta e l'adozione del provvedimento definitivo, i soggetti interessati potranno partecipare al procedimento rappresentando e documentando eventuali situazioni verificatesi in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 del decreto summenzionato. Al riguardo, gli ispettorati riceveranno specifiche istruzioni sull'argomento.

In tema di adempimenti fiscali, inoltre, si rammenta che, ai sensi del decreto direttoriale di AAMS 8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU), per gli apparecchi non collegati alla rete telematica di AAMS entro il 31 ottobre 2004, sia il pagamento dell'acconto relativo alla seconda rata del PREU (da effettuarsi, comunque, entro il 31 ottobre c.a.), sia il versamento del saldo relativo al «prelievo» medesimo (determinato sul volume complessivo di gioco effettuato alla stessa data), rimangono a carico del titolare del nulla osta dell'apparecchio non collegato.

Definita la questione relativa alla gestione del periodo transitorio, si chiariscono, di seguito, le procedure relative al rilascio dei nuovi nulla osta.

Al riguardo, il decreto del direttore generale di AAMS 1° luglio 2004, n. 1015, dispone che, a far data dal 26 luglio c.a., i «nulla osta per la messa in esercizio» sono rilasciati esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 3, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86.

A tale proposito, il concessionario elabora ed invia all'Ispettorato compartimentale di AAMS, nella cui competenza territoriale è la sede legale del concessionario stesso, uno o più cd-rom contenenti le richieste relative ai suddetti nulla osta, unitamente al modello riportato nell'allegato 2 alla presente circolare. Anche in questo caso, così come accennato in precedenza, le procedure relative alla compilazione/validazione del supporto ottico contenente i dati del richiedente concessionario, le dichiarazioni d'installazione nonché i cambi di ubicazione relativi agli apparecchi, saranno oggetto di successiva comunicazione da parte di AAMS. Si rammenta, inoltre, che i nulla osta in questione potranno essere ritirati dal concessionario presso il competente Ispettorato di AAMS.

Si sottolinea infine che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (obbligatorietà del collegamento degli apparecchi alla rete telematica entro il 31 ottobre 2004) e dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 (adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco), il concessionario, in tutti i casi di cessata efficacia del «nulla osta per la messa in esercizio», è tenuto a comunicare ad AAMS tutte le informazioni relative allo stato dell'apparecchio secondo specifiche procedure che formeranno oggetto di successiva trattazione.

A conclusione di quanto fin qui esposto, si comunica che, nel corso del 2005, saranno approntate tra AAMS e concessionari forme di comunicazione esclusivamente «on line», mediante specifiche applicazioni informatiche.

Roma, 19 luglio 2004

Il Direttore centrale
per le concessioni amministrative
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
TAGLIAFERRI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

RICHIESTA " NULLA OSTA SOSTITUTIVI PER LA MESSA IN ESERCIZIO"

Richiesta di *"Nulla osta sostitutivi per la messa in esercizio"* degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

(Da compilarsi a cura del Concessionario della rete telematica)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione Centrale COA – Uff. ADI
Via della Luce, 34/A-bis 00153 ROMA

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto Concessionario,

Denominazione:		
Cod. fiscale [1]	P. IVA [2]	
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico
CAP Comune		Provincia (sigla)
Tel	Cell (responsabile procedimento)	Fax

richiede il rilascio dei *"Nulla Osta Sostitutivi per la messa in esercizio"* di [3]

n. _________ apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

Allega, a tal fine, n.__________ CD-ROM realizzato/i secondo le specifiche tecniche comunicate da AAMS

DATA ____________________ FIRMA DEL CONCESSIONARIO

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

[1] Indicare il codice fiscale del concessionario.
[2] La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale.
[3] Indicare il numero complessivo di nulla osta richiesti secondo quanto contenuto nel/nei CD-ROM presentati dal concessionario.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

RICHIESTA " NULLA OSTA PER LA MESSA IN ESERCIZIO"

Richiesta di *"Nulla osta per la messa in esercizio"* degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

(Da compilarsi a cura del Concessionario della rete telematica)

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di

(indicare l'Ispettorato competente per territorio)

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto Concessionario,

Denominazione:		
Cod. fiscale (1)	P. IVA (2)	
con sede legale in Via/Piazza	N° Civico	Tel
CAP	Comune	Provincia (sigla)
Tel	Cell (responsabile procedimento)	Fax

richiede il rilascio dei "Nulla Osta per la messa in esercizio" di

- n. _________ (3) apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

Allega, a tal fine, il CD-ROM realizzato secondo le specifiche tecniche comunicate da AAMS.(4)

DATA ___________________ FIRMA DEL CONCESSIONARIO

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) Indicare il codice fiscale del concessionario.
(2) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale.
(3) Indicare il numero complessivo di apparecchi per i quali non è mai stato richiesto nulla osta.per la messa in esercizio.
(4) Allegare un solo CD-ROM per Modulo (Allegato n. 2)

04A08161

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze Ordine «Al Merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2004 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2000, per la parte relativa al conferimento al sig. Antonino Scaffidi Runchella della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, pag. 30, prima colonna, rigo n. 21 (elenco Cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2004 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1988 per la parte relativa al conferimento al sig. Ignazio Amato della onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, pag. 27, quarta colonna, rigo n. 5 (elenco dei cavalieri art. 7, personale collocato a riposo, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2004 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1994 e del 2 giugno 2000 per la parte relativa al conferimento rispettivamente delle onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana» al dott. Luigi Angeli.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995, pag. 16, prima colonna, rigo n. 3 (elenco dei cavalieri del Ministero di grazia e giustizia) e nel supplemento ordinario n. 278 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 dicembre 2001, pag. 20, prima colonna, rigo n. 1 (elenco degli ufficiali del Ministero della giustizia).

04A08275

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica del Sudan, del Regno Hascemita di Giordania, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Islamica di Mauritania e dell'Ucraina.

«Mercoledì 21 luglio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rabie Hassan Ahmed, Ambasciatore della Repubblica del Sudan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 21 luglio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ramez Zaki Goussous, Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 21 luglio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Michael Gerdts, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 21 luglio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Yahya Ngam, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Mercoledì 21 luglio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Anatoliy Orel, Ambasciatore dell'Ucraina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

04A08282

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34417 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Bucalossi ferroviaria - Gruppo Pietro Mazzoni con sede in Firenze - unità di: unità sul territorio nazionale - per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34418 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Pietro Mazzoni ambiente - Gruppo Pietro Mazzoni con sede in Milano - unità di: unità produttive sul territorio nazionale - per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34419 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Società grandi appalti - Gruppo Pietro Mazzoni con sede in Milano - unità di: unità sul territorio nazionale - per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005

Con decreto n. 34421 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Europoligrafico con sede in Milano - unità di Verderio Inferiore - (Lecco) per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 34422 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Il suolificio con sede in Secondigliano - (Napoli) unità di Secondigliano - (Napoli) per il periodo dal 1° marzo 2004 al 26 febbraio 2005.

Con decreto n. 34423 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Antonio Merloni con sede in Fabriano - (Ancona) unità di Fabriano - Piaggia d'Olmo - (Ancona) Fabriano - stab. Maragone - (Ancona) Fabriano - stab. Santa Maria - (Ancona) Fabriano - uffici sede centrale - (Ancona) per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 34424 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Fonderie A. Doglione & C. con sede in Asti - unità di Collegno - (Torino) per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 34425 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. F.A.C. con sede in Gissi - (Chieti) unità di Gissi - (Chieti) per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 6 gennaio 2005.

Con decreto n. 34426 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Lascor con sede in Sesto Calende - (Varese) unità di Sesto Calende - (Varese) per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 34427 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.r.l. Gimar tecno con sede in Occimiano Monferrato - (Alessandria) unità di Occimiano Monferrato - (Alessandria) per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34428 del 12 luglio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Reno De Medici con sede in Milano - unità di Ciriè (Cessazione di attività) (Torino) - Milano - per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004

04A07771

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34420 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 57/1987 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Garzanti grandi opere con sede in Torino - unità di Milano - per il periodo dal 5 novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 34432 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla -S.r.l. Bucalossi ferroviaria - Gruppo Pietro Mazzoni con sede in Firenze - unità di: unità sul territorio nazionale - per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 maggio 2005.

Con decreto n. 34433 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Pietro Mazzoni ambiente - Gruppo Pietro Mazzoni con sede in Milano - unità di: unità produttive sul territorio nazionale - per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34434 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Società grandi appalti - Gruppo Pietro Mazzoni con sede in Milano - unità di: unità sul territorio nazionale - per il periodo dal 28 giugno 2004 al 27 giugno 2005.

Con decreto n. 34435 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Europoligrafico con sede in Milano - unità di Verderio Inferiore (Lecco) per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005.

Con decreto n. 34436 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Il suolificio con sede in Secondigliano (Napoli) unità di Secondigliano (Napoli) per il periodo dal 1° marzo 2004 al 26 febbraio 2005

Con decreto n. 34437 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Antonio Merloni con sede in Fabriano (Ancona) unità di Fabriano - Piaggia d'Olmo (Ancona) - Fabriano - stab. Maragone (Ancona) - Fabriano - stab. Santa Maria (Ancona) - Fabriano - uffici sede centrale (Ancona) per il periodo dal 29 marzo 2004 al 28 marzo 2005

Con decreto n. 34438 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Fonderie A. Doglione & C.con sede in Asti - unità di Collegno (Torino) per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 34439 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. F.A.C. con sede in Gissi (Chieti) - unità di Gissi (Chieti) per il periodo dal 7 gennaio 2004 al 6 gennaio 2005.

Con decreto n. 34440 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Lascor con sede in Sesto Calende (Varese) - unità di Sesto Calende (Varese) - per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2005.

Con decreto n. 34441 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Gimar tecno con sede in Occimiano Monferrato (Alessandria) - unità di Occimiano Monferrato (Alessandria) - per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34442 del 12 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Reno De Medici con sede in Milano - unità di Ciriè (Cessazione di attività) (Torino) - Milano - per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

Con decreto n. 34446 del 13 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Merker in amministrazione straordinaria con sede in via Tiburtina - Tocco da Casauria (Pescara) - unità di Tocco da Casauria (Pescara) - per il periodo dal 16 maggio 2004 al 28 ottobre 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto n. 34447 del 13 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. La Molisana industrie alimentari con sede in Campobasso - unità di Campobasso - per il periodo dall'11 maggio 2004 al 10 maggio 2005.

Con decreto n. 34448 del 13 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Grammer con sede in Monsano (Ancona) - unità di Monsano, via Toscana, 1 - (Ancona) - Monsano, viale Pieralisi - (Ancona) - per il periodo dal 1º maggio 2004 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34449 del 13 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - Cooperativa La vesuviana c/o ferrovie regione Campania con sede in Napoli - unità di Napoli, Benevento per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34450 del 13 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Vernil con sede in Agropoli (Salerno) - unità di Cicereale e Laureana Cilento (Salerno) per il periodo dall'8 febbraio 2004 al 7 febbraio 2005.

Con decreto n. 34451 del 13 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. S.I.T.A.S. con sede in Cerano (Novara) - unità di Cerano (Novara) per il periodo dal 22 marzo 2004 al 21 marzo 2005.

Con decreto n. 34453 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Sipav di Gioda & C. in liquidazione con sede in Vinovo (Torino) - unità di Vinovo (Torino) per il periodo dal 6 aprile 2004 al 5 aprile 2005.

Con decreto n. 34454 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Acom con sede in Favria (Torino) - unità di Favria (Torino) - Salassa (Torino) - per il periodo dal 12 maggio 2004 al 11 maggio 2005.

Con decreto n. 34455 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Corderia napoletana con sede in Napoli - unità di S. Anastasia (Napoli) - per il periodo dal 20 marzo 2004 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34456 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Clodiafrigo con sede in Chioggia (Venezia) - unità di Chioggia (Venezia) - per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34457 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Huntsman Patrica - con sede in Castiglione Stiviere (Mantova) - unità di Patrica (Frosinone) - per il periodo dal 6 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34458 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991 favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Zanolini con sede in Ferrara - unità di: (vedere allegato al decreto) per il periodo dal 20 novembre 2003 al 19 novembre 2004.

Con decreto n. 34460 del 19 luglio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per in favore del personale dipendente Istituto di vigilanza partenopea combattenti e reduci con sede in Napoli - unità di Napoli - per il periodo dal 1º luglio 2004 al 14 novembre 2004.

04A07772

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 34431 del 12 luglio 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 ottobre 2003, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Bari: imprese impegnate nei lavori di realizzazione delle ferrovie Appulo-Lucane, nuovo collegamento ferroviario Bari-Bitritto, intervento funzionale n.4.

04A07773

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 34445 del 12 luglio 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Bari: imprese impegnate nei lavori di realizzazione delle ferrovie Appulo-Lucane, nuovo collegamento ferroviario Bari-Bitritto, intervento funzionale n. 4 per il periodo dal 31 ottobre 2003 al 31 gennaio 2006.

04A07774

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo alla circolare 14 maggio 2004, recante: «Divieto di utilizzo delle bombole IMZ»

Il titolo della circolare citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pagina 60, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2004, è rettificato nel seguente modo: «Divieto di utilizzo di alcune bombole IMZ».

04A08160

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DEL TERRITORIO

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai novantaquattro capoluoghi di provincia.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del secondo semestre 2003.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL D.L. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
AGRIGENTO	**0,9273**
ALESSANDRIA	**0,8602**
ANCONA	**0,7815**
AOSTA	**0,[illegible]259**
AREZZO	**0,7671**
ASCOLI PICENO	**0,8793**
ASTI	**0,8784**
AVELLINO	**0,8224**
BARI	**0,8070**
BENEVENTO	**0,8738**
BERGAMO	**0,8809**
BIELLA	**0,7891**
BOLOGNA	**0,7863**
BOLZANO	**0,8694**
BRESCIA	**0,7621**
BRINDISI	**0,9261**
CAGLIARI	**0,8375**
CALTANISSETTA	**0,8704**
CAMPOBASSO	**0,8826**
CASERTA	**0,7201**
CATANIA	**0,8720**
CATANZARO	**0,8779**
CHIETI	**0,8864**
COMO	**0,7392**
COSENZA	**0,8120**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
CREMONA	**0,8612**
CUNEO	**0,8399**
ENNA	**0,8798**
FERRARA	**0,8935**
FIRENZE	**0,7277**
FOGGIA	**0,7959**
FORLI	**0,8718**
GENOVA	**0,8402**
GORIZIA	**0,8859**
GROSSETO	**0,7774**
L`AQUILA	**0,9159**
LA SPEZIA	**0,8728**
LATINA	**0,8174**
LECCE	**0,8150**
LECCO	**0,8781**
LIVORNO	**0,7564**
LODI	**0,8996**
LUCCA	**0,8577**
MACERATA	**0,7790**
MANTOVA	**0,8644**
MASSA CARRARA	**0,7180**
MATERA	**0,9314**
MESSINA	**0,8913**
MILANO	**0,7848**
MODENA	**0,8218**
NAPOLI	**0,7289**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
NOVARA	**0,8644**
ORISTANO	**0,9030**
PADOVA	**0,8326**
PALERMO	**0,8936**
PARMA	**0,7744**
PAVIA	**0,9028**
PERUGIA	**0,8210**
PESARO	**0,7412**
PESCARA	**0,8267**
PIACENZA	**0,8902**
PISA	**0,7471**
PISTOIA	**0,8534**
PORDENONE	**0,8301**
POTENZA	**0,8663**
PRATO	**0,8513**
RAGUSA	**0,8471**
RAVENNA	**0,8684**
REGGIO DI CALABRIA	**0,8699**
REGGIO NELL`EMILIA	**0,8201**
RIETI	**0,8481**
RIMINI	**0,8042**
ROMA	**0,6928**
ROVIGO	**0,9320**
SALERNO	**0,8083**
SASSARI	**0,9064**
SAVONA	**0,8167**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
SIENA	**0,7608**
SIRACUSA	**0,8938**
SONDRIO	**0,8809**
TARANTO	**0,8777**
TERAMO	**0,9169**
TERNI	**0,8506**
TORINO	**0,8745**
TRAPANI	**0,8704**
TREVISO	**0,8156**
TRIESTE	**0,8360**
UDINE	**0,8635**
VARESE	**0,8655**
VENEZIA	**0,7989**
VERCELLI	**0,9066**
VERONA	**0,8275**
VICENZA	**0,8422**
VITERBO	**0,8202**

04A08230

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centonove comuni non capoluogo.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del secondo semestre 2003.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL D.L. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
ACI CATENA	0,9437
ALASSIO	0,8482
ANZIO	0,8583
ARCO	0,8363
ARENZANO	0,8791
ASIAGO	0,9278
AVEZZANO	0,9568
BASIGLIO	0,9852
BATTIPAGLIA	0,9469
BEVAGNA	0,8291
BRA	0,8587
BUSTO ARSIZIO	0,9759
CALVATONE	0,9070
CAMOGLI	0,8791
CAPUA	0,9852
CARINOLA	0,9886
CASALBUTTANO ED UNITI	0,9070
CASAMASSIMA	0,8910
CASSINA DE' PECCHI	0,9599
CASSINO	0,8601
CASTELFRANCO IN MISCANO	0,9527
CASTELLEONE	0,8773
CENTO	0,8439
CERCOLA	0,9983
CERVIGNANO DEL FRIULI	0,8815
CESANO BOSCONE	0,9852
CHIVASSO	0,8715
CIVITA CASTELLANA	0,9990

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
CIVITAVECCHIA	**0,8371**
COLLEGNO	**0,8578**
COLOGNO MONZESE	**0,9563**
CORCIANO	**0,7857**
CORSICO	**0,9579**
CORTONA	**0,8096**
FERMO	**0,7973**
FERRANDINA	**0,9984**
FOLIGNANO	**0,7719**
FOLIGNO	**0,7841**
GALLARATE	**0,9372**
GALLIERA VENETA	**0,8514**
GARDONE VAL TROMPIA	**0,9324**
GORNO	**0,9253**
GRADISCA D`ISONZO	**0,7216**
GUALTIERI	**0,9149**
GUIDONIA MONTECELIO	**0,7968**
IGLESIAS	**0,9468**
IMOLA	**0,8761**
ISOLE TREMITI	**0,9631**
IVREA	**0,9421**
LEGNANO	**0,9580**
LENTATE SUL SEVESO	**0,9217**
MAGENTA	**0,9545**
MARGHERITA DI SAVOIA	**0,8825**
MARSCIANO	**0,7646**
MELEGNANO	**0,9339**
MIRABELLO SANNITICO	**0,9803**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
MOGLIANO VENETO	**0,8413**
MOLFETTA	**0,8876**
MONCALIERI	**0,8915**
MONESIGLIO	**0,8621**
MONFALCONE	**0,7228**
MONSELICE	**0,9205**
MONTEPRANDONE	**0,8029**
MONTEROTONDO	**0,7595**
MONZA	**0,9289**
NETTUNO	**0,8119**
NOCERA INFERIORE	**0,9654**
OSIMO	**0,7502**
PIEVE EMANUELE	**0,9852**
PIOMBINO	**0,8281**
POGGIO A CAIANO	**0,8282**
POLICORO	**0,9805**
POMEZIA	**0,7952**
PONTASSIEVE	**0,7889**
POZZUOLI	**0,9751**
RHO	**0,9411**
RIVOLI	**0,9009**
ROVERETO	**0,8662**
ROZZANO	**0,9692**
SAINT VINCENT	**0,8771**
SALO`	**0,9322**
SAN CIPRIANO PICENTINO	**0,9296**
SAN GIULIANO MILANESE	**0,9581**
SAN LEO	**0,7498**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / II semestre 2003
SAN MARTINO IN PENSILIS	**0,9753**
SAN MASSIMO	**0,9452**
SAN MAURO TORINESE	**0,8895**
SAN REMO	**0,8807**
SANTA CROCE DI MAGLIANO	**0,9753**
SARONNO	**0,9679**
SASSOFERRATO	**0,7733**
SASSUOLO	**0,8949**
SCANDICCI	**0,8231**
SEGRATE	**1,0000**
SESTO FIORENTINO	**0,8234**
SESTO SAN GIOVANNI	**0,9703**
SESTRI LEVANTE	**0,8926**
SONDALO	**0,9982**
SPINEA	**0,8801**
TOLMEZZO	**0,8333**
TRANI	**0,8315**
VELLETRI	**0,8897**
VENARIA	**0,8750**
VENTIMIGLIA	**0,9059**
VIAREGGIO	**0,8139**
VICO DEL GARGANO	**1,0000**
VILLARICCA	**0,9986**
VINOVO	**0,9082**
VOLPIANO	**0,9009**

04A08231

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401189/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 0,77